

194 20 MAR. 2007 *ly*

OGGETTO:

ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SUL PROGETTO DI PIANO STRALCIO FUNZIONALE PER IL TRATTO METROPOLITANO DA CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE - P.S.5., ELABORATO DALL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE ESULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE. *ly*



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il parere dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 - *Norme in materia ambientale*;

che l'articolo 170 (Norme transitorie), comma 1 del medesimo decreto stabilisce che, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183".

VISTO

che il comma 11 del sopra citato articolo stabilisce che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175", tra le quali la legge 183/1989;

VISTA

la legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale delle difese del suolo) come da ultimo modificata dalla legge 31 luglio 2002, n. 179 che:

- individua il valore e i contenuti del piano di bacino (articolo 17);
- prevede che i piani di bacino possono essere redatti ed approvati per sottobacini o per stralci relativi a settore funzionali (articolo 17, comma 6 ter);
- individua tra i bacini di rilievo nazionale quello del Fiume Tevere (articolo 14);
- stabilisce le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali che prevedono, tra l'altro (articolo 18), l'espressione da parte delle regioni di:
 - di un parere sulle osservazioni presentata da terzi;
 - di un parere sul progetto di piano;

VISTO

il decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006, comma 3, che, modificando l'articolo 170 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, proroga le Autorità di bacino, fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la disciplina dei Distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del decreto legislativo di cui sopra.

RICORDATO che:

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 183/1989, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, con deliberazione n. 104 del 31 luglio 2003, ha adottato il *Progetto di piano di bacino del Fiume Tevere - V Stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce*, che è stato depositato presso la Regione Lazio, e le province interessate per essere sottoposto a consultazione e ad osservazioni ai sensi dell'articolo 18 della legge 183/1989;

DATO ATTO che il piano risulta costituito da:

- a) Relazione Generale



b) Norme tecniche di attuazione

c) Allegati alle norme tecniche di attuazione:

- Allegato A: *Criteria e valori di riferimento per i prelievi compatibili e per il deflusso di base*
- Allegato B: *Valori di riferimento per le aree ad elevata concentrazione di prelievi*
- Allegato C: *Linee guida per l'escavazione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea*
- Allegato D: *Linee guida per l'individuazione e definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica*
- Allegato E: *Criteria per il riordino delle competenze idrauliche*

d) Tavole:

Bacino idrografico – Tavole di analisi

- A1 Bi *Inquadramento territoriale ed amministrativo*
- A2 Bi *Inquadramento territoriale ed ambiti di piano*
- A3 Bi *Quadro delle competenze sul reticolo idrografico*
- A4 Bi *Carta dell'acqua: modificazione antropiche del reticolo superficiale*
- A5 Bi *Carta dell'acqua: fabbisogno idropotabile e densità di pozzi*
- A6 Bi *Carta dell'acqua: fabbisogno industriale ed agricolo*
- A7 Bi *Carta dell'acqua: superficie piezometrica e valori di conducibilità*
- A8 Bi *Carta dell'acqua: soggiacenza e confronto di scenari piezometrici*
- A9 Bi *Carta dell'acqua: derivazioni superficiali attive*
- A10 Bi *Carta dell'acqua: derivazioni superficiali distinte sulla base dell'uso della risorsa*
- A11 Bi *Uso del suolo in relazione agli aspetti quali-quantitativi dell'acqua*
- A12 Bi *Vincoli e salvaguardie*
- A13 Bi *Parchi ed aree naturali protette*
- A14 Bi *Caratteristiche faunistico-vegetazionali*
- A15 Bi *Impermeabilizzazione delle aree urbane*
- A16 Bi *Pressione insediativi sulla qualità delle acque e sul suolo – settore civile*
- A17 Bi *Pressione insediativi sulla qualità delle acque e sul suolo – settore industriale*
- A18 Bi *Pressione insediativi sulla qualità delle acque e sul suolo – settore agricoltura*

Corridoi fluviali – Tavole di analisi

- A19 Cf *Carta geomorfologica*
- A20 Cf *Uso del suolo*
- A21 Cf *Carta della pianificazione e programmazione*
- A22 Cf *Carta degli aspetti storico-archeologici*
- A23 Cf *Carta degli aspetti ambientali*
- A24 Cf *Carta dell'accessibilità a supporto della costituzione del Parco fluviale*

Bacino idrografico – Tavole di piano


- P1 Bi *Bacini idrogeologici ed aree critiche per elevata concentrazione di prelievi*
- P2 Bi *Corridoi ambientali*

Corridoi fluviali – Tavole di piano

- P3 Cf *Criteria ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale del Tevere: disciplina delle aree*
- P4 Cf *Criteria ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell'Antene: disciplina delle aree*
- P5 Cf *Tratti fluviali non compatibili con lo stazionamento dei galleggianti*
- P6 Cf *Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio*
- P7 Cf *Interventi*

e) Programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario

- e1) Interventi per il potenziamento e completamento del sistema di collettamento e depurazione
- e2) Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del corridoio fluviale



194 20 MAR. 2007 *lu*

e3) Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle aree naturalistiche.

RITENUTO quindi necessario, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della l. 183/1989, di procedere all'espressione del parere di competenza sul *Progetto di piano di bacino del Fiume Tevere - V Stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce*, elaborato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

ACQUISITA l'istruttoria tecnica elaborata dall'Area Difesa del suolo della Direzione regionale Ambiente e cooperazione tra i popoli, rappresentata dall'Allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante ed indivisibile;



FATTO CIO' premesso e considerato
FATTO CIO' premesso e considerato che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi del comma 9 dell'articolo 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, parere favorevole sul *Progetto di piano di bacino del Fiume Tevere - V Stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce* con le prescrizioni, riguardanti le "Norme tecniche di attuazione" del Piano, riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante ed indivisibile alla presente deliberazione;
2. di esprimere, ai sensi dell'articolo di cui al punto 1, ed in merito alle osservazioni al Piano presentate da terzi ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, i relativi pareri secondo quanto riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante ed indivisibile alla presente deliberazione;
3. di dare mandato al Direttore regionale all'Ambiente e cooperazione tra i popoli di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Bacino del fiume Tevere.

Allegati :



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI


27 MAR. 2007



ALLEG. alla DELIB. N. 194 *ll*
DEL 20 MAR. 2007



Regione Lazio



*PARERE DI COMPETENZA SUL PROGETTO DI PIANO STRALCIO
FUNZIONALE PER IL TRATTO METROPOLITANO DA CASTEL
GIUBILEO ALLA FOCE P.S.5., ELABORATO DALL'AUTORITÀ DI
BACINO DEL FIUME TEVERE*

14 febbraio 2007

In sede di istruttoria tecnica di supporto all'emissione del parere previsto dall'art. 18, comma 9, della legge 183/1989, è stata effettuata un'analisi sui contenuti e sulle norme di attuazione del progetto di piano così come formalmente adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

La Regione Lazio, in applicazione dell'articolo 170 (Norme transitorie), comma 1 del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 - *Norme in materia ambientale*, il quale stabilisce che *dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183*, esprime parere favorevole sul piano in questione, come seguenti prescrizioni riguardanti l'impianto normativo associato al piano stesso.

Di seguito, in tre distinte colonne, sono riportati rispettivamente, i testi degli articoli delle norme di attuazione del progetto di piano elaborato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, le modifiche apportate ed eventuali note integrative alle modifiche.



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>TITOLO I</p> <p>PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI</p> <p>Art. 1 Finalità generali</p> <p>1. Il presente Piano stralcio per il tratto metropolitano del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, di seguito denominato PS5, è redatto secondo le disposizioni dell'art.17, comma 6 - <i>ter</i> della legge 18 maggio 1989, n. 183.</p> <p>2. L'ambito territoriale del piano è costituito dal bacino idrografico così come delimitato ai sensi del successivo art. 2.</p> <p>3. Il PS5 persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) tutela e valorizzazione del sistema delle acque superficiali e sotterranee dell'intero bacino idrografico, ai fini della loro utilizzazione ecosostenibile;</p> <p>b) tutela e valorizzazione dei corridoi ambientali e fluviali ai fini di una loro fruibilità ecosostenibile con riferimento anche alla sicurezza idraulica ed alla navigabilità.</p> <p>4. Le suddette finalità sono perseguite attraverso:</p> <p>a) regolamentazione degli usi diretti ed indiretti delle acque e dei suoli;</p> <p>b) azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica;</p> <p>c) azioni dirette alla ricostruzione della naturalità degli ecosistemi fluviali;</p> <p>d) azioni dirette alla miglior gestione delle opere idrauliche.</p>		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 2 Ambiti territoriali del PSS</p> <p>1. Gli ambiti territoriali, di seguito elencati, ed indicati cartograficamente a diversa scala di approfondimento nelle Tavole allegate, costituenti parti integranti del presente Piano, delimitano le specifiche azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, la sua utilizzazione, le azioni e gli interventi di ripristino e di ricostituzione degli ecosistemi naturali e fluviali, e di sicurezza idraulica.</p> <p>2. L'ambito dell'intero bacino idrografico, suddiviso in 57 sottobacini, è delimitato nella Tav. A2 Bi</p> <p>3. L'ambito dei corridoi ambientali, ai sensi dell'art.14, è delimitato nella Tav. A2 Bi; essi sono:</p> <p>Corridoio Valchetta Corridoio Acquatraversa Corridoio Magliana Corridoio Galleria Corridoio Vallerano Corridoio Malafede Corridoio Prati di San Francesco Corridoio Pratolungo Corridoio San Vittorino Corridoio Freghizia-Frechisio Corridoio Freghizia-Mole di Corcolle Corridoio Osa Corridoio Tor Sapienza</p> <p>4. L'ambito dei corridoi fluviali del Tevere ed</p>	<p>3. L'ambito dei corridoi ambientali, ai sensi dell'art.14, è delimitato nella Tav. A2 Bi; essi sono:</p> <p>Corridoio Valchetta Corridoio Acquatraversa Corridoio Magliana Corridoio <i>Almone</i> Corridoio Galleria (.....)</p>	



TESTO ORIGINALE

Ariene di cui agli articoli 20 e 47, è delimitato nella Tav. A2 Bi.

Art. 3 Interpretazione cartografica

1. La Provincia e i Comuni, secondo le rispettive competenze, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, provvedono alla trasposizione cartografica della delimitazione dei corridoi ambientali a scala 1:10.000, dei corridoi fluviali a scala 1:2.000 e delle aree ad elevata concentrazione di prelievi a scala 1:25.000. Eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nella rappresentazione cartografica, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della disciplina di tutela.

Art. 4 Effetti giuridici del PS 5 e tipologia delle disposizioni.

1. Il PS 5, sulla base della disciplina legislativa vigente, contiene:

- a) *indirizzi*;
- b) *direttive*;
- c) *prescrizioni*. Le prescrizioni possono essere *dirette*, in quanto conformative della proprietà o *indirette*, in quanto conformative del territorio, delle azioni umane, dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- d) *misure di conoscenza*.

TESTO CORRETTO Regione Lazio

Art. 3 Interpretazione cartografica

1. La Provincia e i Comuni, secondo le rispettive competenze, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel *BURL del Lazio BUR* dell'approvazione del PS5, provvedono alla trasposizione cartografica della delimitazione dei corridoi ambientali a scala 1:10.000, dei corridoi fluviali a scala 1:2.000 e delle aree ad elevata concentrazione di prelievi a scala 1:25.000.



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p><i>Indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di conoscenza</i> concorrono, nel loro complesso, all'attuazione delle finalità di cui al precedente art.</p> <ol style="list-style-type: none">1.2. Per <i>Indirizzi</i> s'intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di pianificazione regionale, provinciale e comunale, nonché degli altri soggetti interessati dal presente PS5. Gli enti competenti adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione specificando ed integrando le previsioni ed i contenuti alle specifiche realtà locali.3. Per <i>Direttive</i> s'intendono le disposizioni che devono essere osservate nell'attività di pianificazione regionale, provinciale e comunale, nonché nell'attività amministrativa e regolamentare degli enti pubblici e di diritto pubblico.4. Per <i>Prescrizioni dirette</i> si intendono le disposizioni volte a fissare norme vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse sono relative a sistemi od ambiti individuati e delimitati nelle tavole, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive e prevalgono automaticamente sulle disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento vigente di pianificazione comunale, generale e attuativa e provinciale.5. Per <i>Prescrizioni indirette</i> s'intendono le disposizioni relative all'individuazione delle azioni		



TESTO ORIGINALE

di tutela e salvaguardia della risorsa idrica nonché degli ecosistemi ambientali e fluviali individuati.

6. Per *Misure di conoscenza* s'intendono tutte quelle azioni mirate allo sviluppo organico di informazioni finalizzate alla precisazione delle disposizioni del Piano.

7. Ai sensi dell'art.17, comma 5 della legge 18 maggio 1989 n.183, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi articoli: 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 68.

Art. 5 Obiettivi per gli ambiti territoriali

1. I seguenti obiettivi si riferiscono all'intero bacino idrografico, come delimitato nella Tav. A2

- ripristino progressivo dei livelli delle falde soggette a sovrasfruttamento;
- riequilibrio tra circolazione superficiale e sotterranea finalizzato al ripristino del deflusso di base;
- riduzione del pericolo di inquinamento dei sistemi acquiferi particolarmente vulnerabili;
- ripristino della circolazione minore del sistema delle piccole sorgenti e dei fontanili;
- riduzione delle superfici impermeabilizzate;
- tutela e valorizzazione del suolo;
- tutela del reticolo idrografico;
- riduzione delle cause di inquinamento delle acque

TESTO CORRETTO Regione Lazio



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>superficiali;</p> <p>2. I seguenti obiettivi si riferiscono ai corridoi ambientali, come delimitati nella Tav. A2 Bi:</p> <ul style="list-style-type: none">- ricostituzione delle caratteristiche di naturalità;- ricostituzione delle caratteristiche di continuità biologica;- tutela degli ecosistemi fluviali;- tutela del regime idrogeologico; <p>3. I seguenti obiettivi si riferiscono ai corridoi fluviali come delimitati nella Tav. A2 Bi:</p> <ul style="list-style-type: none">- riduzione dell'attuale livello di rischio idraulico connesso sia alle condizioni di deflusso della piena duecentennale sia alle condizioni strutturali delle opere idrauliche;- costituzione di caratteristiche di naturalità compatibili con gli assetti urbani;- individuazione delle migliori condizioni di fruibilità, in particolare delle aree golenali e degli specchi d'acqua, in riferimento agli aspetti ricreativi e culturali legati alla conservazione ed alla valorizzazione ed alle presenze storiche ed archeologiche;- definizione delle migliori condizioni per la navigabilità;		

(segue)





TESTO ORIGINALE

Art. 6 Attuazione del PSS

1. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui all'art.4 comma 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Regione Lazio, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PSS, emana, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.

2. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati al PSS sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17 comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed adeguandone le disposizioni in riferimento sia alle prescrizioni di cui all'art 4 comma 7, sia alle altre

Art. 7 Elaborati del piano

1. Il P.S.5 è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale contenente il quadro conoscitivo, gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio, le direttive, gli indirizzi programmatici e la programmazione degli interventi;

b) Norme tecniche di attuazione;

c) Allegati delle norme

- Allegato A: "Criteri e valori di riferimento per i prelievi compatibili e per il deflusso di base".

TESTO CORRETTO Regione Lazio


Art. 6 Attuazione del PSS

1. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui all'art.4 comma 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Regione Lazio, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel *BURL del Lazio BUR* dell'approvazione del PSS, emana, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>- Allegato B: "Valori di riferimento per le aree ad elevata concentrazione di prelievi";</p> <p>- Allegato C: "Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea"</p> <p>- Allegato D: "Linee guida per l'individuazione e definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica"</p> <p>- Allegato E: "Criteri per il riordino delle competenze idrauliche"</p> <p>d) Tavole:</p> <p>Bacino idrografico - Tavole di analisi</p> <p>A1 Bi Inquadramento territoriale ed amministrativo 1:50.000</p> <p>A2 Bi Inquadramento territoriale ed ambiti di piano 1:50.000</p> <p>A3 Bi Quadro delle competenze sul reticolo idrografico 1:50.000</p> <p>A 4Bi Carta dell'acqua: modificazioni antropiche del reticolo superficiale 1:50.000</p> <p>A5 Bi Carta dell'acqua: fabbisogno idropotabile e densità di pozzi 1:100.000</p> <p>A6 Bi Carta dell'acqua: fabbisogno industriale ed agricolo 1:100.000</p> <p>A7 Bi Carta dell'acqua: superficie piezometrica e valori di conducibilità 1:100.000</p> <p>A8 Bi Carta dell'acqua: soggiacenza e confronto di scenari piezometrici 1:100.000</p> <p>A9 Bi Carta dell'acqua: derivazioni superficiali attive 1:50.000</p> <p>A10 Bi Carta dell'acqua: derivazioni superficiali</p>		





TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio
<p>distinte sulla base dell'uso della risorsa 1:50.000</p> <p>A11 Bi Uso del suolo in relazione agli aspetti qualitativi dell'acqua 1:50.000</p> <p>A12 Bi Vincoli e salvaguardie 1:50.000</p> <p>A13 Bi Parchi ed aree naturali protette 1:50.000</p> <p>A14 Bi Caratteristiche faunistico-vegetazionali 1:100.000</p> <p>A15 Bi Impermeabilizzazione delle aree urbane 1:50.000</p> <p>A16 Bi Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore civile 1:50.000</p> <p>A17 Bi Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore industriale 1:50.000</p> <p>A18 Bi Pressione insediativa sulla qualità delle acque e sul suolo - settore agricoltura 1:100.000</p> <p><i>Corridoi fluviali - Tavole di analisi</i></p> <p>A19 Cf Carta geomorfologica 1:25.000</p> <p>A20 Cf Uso del suolo 1:25.000</p> <p>A21 Cf Carta della pianificazione e programmazione 1:25.000</p> <p>A22 Cf Carta degli aspetti storico-archeologici 1:25.000</p> <p>A23 Cf Carta degli aspetti ambientali 1:25.000</p> <p>A24 Cf Carta dell'accessibilità a supporto della costituzione del Parco fluviale 1:25.000</p> <p><i>Bacino idrografico - Tavole di progetto</i></p> <p>P1 Bi Bacini idrogeologici ed aree critiche per elevata concentrazione di prelievi 1:50.000</p> <p>P2 Bi Corridoi ambientali 1:50.000</p> <p><i>Corridoi fluviali - Tavole di progetto</i></p> <p>P3 Cf Criteri ed indirizzi per la costituzione del</p>	

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>parco fluviale del Tevere: disciplina delle aree 1:10.000</p> <p>P4 Cf Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell'Aniene: disciplina delle aree 1:10.000</p> <p>P5 Cf Tratti fluviali non compatibili con lo stazionamento dei galleggianti 1:10.000</p> <p>P6 Cf Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio 1:10.000</p> <p>P7 Cf Interventi 1:10.000</p> <p>e) Programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario:</p> <p>e1) Interventi per il potenziamento e completamento del sistema di collettamento e depurazione;</p> <p>e2) Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del corridoio fluviale;</p> <p>e3) Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle aree naturalistiche.</p>		
<p>TITOLO II</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMBITO DEL BACINO IDROGRAFICO</p> <p>Art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base</p> <p>1. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base, sono individuati i seguenti ambienti idrogeologici, delimitati nella Tav. A2 Bi e per i quali valgono i "Criteri e valori di riferimento per i prelievi compatibili e per il</p>		





TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p><i>deflusso di base</i>" (allegato A delle presenti norme):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struttura Albana - Struttura Sabatina - Complessi vulcanici a nord dell' Aniene - Acquifero costiero - Acquifero alluvionale e dei complessi recenti - Complesso dei travertini - Acquiferi carbonatici <p>2. Nelle aree interessate da abbassamenti della falda e concentrazione dei prelievi, incompatibili con gli equilibri dell'acquifero e del deflusso di base superficiale, di cui alla Tav. P1 Bi, "Bacini idrogeologici ed aree critiche per elevata concentrazione di prelievi" si applicano i "valori di riferimento per le aree ad elevata concentrazione di prelievi"</p> <p>(allegato B delle presenti norme).</p>		
<p>Art. 9 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea</p> <p>1. Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee di cui all'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, gli Uffici concedenti si attengono all'osservanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. criteri e valori di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1. b. limitazioni del prelievo massimo di cui ai valori indicati all'articolo 8, comma 2. c. "Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea" (allegato C delle 	<p>Art. 9 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea</p> <p>1. Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee di cui all'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, gli Uffici concedenti <i>competenti</i> si attengono all'osservanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. criteri e valori di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1 <i>all'articolo 8</i>. b. limitazioni del prelievo massimo di cui ai valori indicati all' articolo 8, comma 2 <i>Allegato B</i>. 	

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>presenti norme).</p> <p>2. Il rilascio di nuovi provvedimenti concessori è soggetto alle limitazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.</p> <p>3. In attuazione di quanto disposto all'articolo 22, comma 6 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le Amministrazioni concedenti, a seguito del censimento delle utilizzazioni ed in fase di revisione delle concessioni, recepiscono le indicazioni di cui all'allegato A delle presenti norme. Nelle aree ad elevata concentrazione dei prelievi, le Amministrazioni concedenti recepiscono i valori di riferimento di cui agli allegati A e B delle presenti norme. Le aree ad elevata concentrazione di prelievi sono prioritarie nel censimento delle utilizzazioni.</p> <p>4. In attuazione di quanto disposto all'articolo 22, comma 6 del d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 le Autorità concedenti, a seguito del censimento delle utilizzazioni ed in fase di revisione delle concessioni individuano, nei corridoi ambientali di cui all'art. 2, comma 3, le utilizzazioni, ivi comprese quelle in prossimità dei corridoi stessi, che interferiscono con il deflusso di base del corso d'acqua, ed adottano idonee prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative.</p> <p>5. In attuazione di quanto disposto all'articolo 23, comma 9-ter del d.lgs 11 maggio 1999, n.152 la Regione disciplina le modalità di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per uso domestico compatibili con il bilancio idrico dell'area</p>		

ASSESSOR
R
AR
DI
PERK

TESTO ORIGINALE

dell'intero bacino idrografico di cui all'art. 2, comma 2. Nelle more della definizione del bilancio idrico di cui all'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si assume come riferimento l'allegato A delle presenti norme.

6. Gli uffici competenti promuovono idonee misure di conoscenza in riferimento alla disciplina delineata dal presente titolo.

Art. 10 Disposizioni per il piano di tutela e per gli altri piani correlati

1. Il Piano di tutela di cui al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 incrementa la portata di minimo vitale come parte del deflusso di base, in relazione all'obiettivo di qualità per specifica destinazione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

2. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS 5, la Regione emana disposizioni concernenti:

a) la valutazione del fabbisogno idrico per usi civili e produttivi dei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali;

b) la limitazione della parte di terreno impermeabilizzato nei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali e nei progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché nei progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lett. a), la Regione verifica la compatibilità del fabbisogno

TESTO CORRETTO Regione Lazio

Art. 10 Disposizioni per il piano di tutela e per gli altri piani correlati

1. Il Piano di tutela di cui al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 incrementa la portata di minimo vitale come parte del deflusso di base, in relazione all'obiettivo di qualità per specifica destinazione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

2. Entro 12 mesi ~~180 giorni~~ dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR del Lazio ~~BUR~~ dell'approvazione del PS 5, la Regione emana disposizioni concernenti:

a) la valutazione del fabbisogno idrico per ~~usi civili e produttivi~~ consumo umano dei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali;

NOTE

REGIONE LAZIO
CITTÀ DEL CAPITANIO
PAPOLI

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>idrico con le previsioni del relativo Piano d'Ambito e del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti. Il fabbisogno eccedente, che si prevede di soddisfare attraverso l'estrazione di acque sotterranee, deve essere compatibile con le disposizioni dell'art. 9.</p> <p>4. Le richieste per le concessioni di incentivi culturali previsti dai piani e dai programmi regionali, nazionali o comunitari, si conformano alle disposizioni di cui all'art. 9.</p> <p>5. Nell'ambito dei contenuti del Piano territoriale di coordinamento, la Provincia tutela le sorgenti connesse alla circolazione minore ipodermica e sotterranea al fine di integrarle nel paesaggio.</p> <p>6. In sede di riordino del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 10, comma 6 della legge 183 del 18 maggio 1989, la Regione individua le aree boscate destinate alla difesa idrogeologica all'interno delle quali sono attuati interventi permanenti a carattere preventivo in forma diffusa ed estensiva.</p>	<p>5. Nell'ambito dei contenuti del Piano territoriale di coordinamento, la Provincia tutela le sorgenti connesse alla circolazione minore ipodermica e sotterranea al fine di integrarle nel paesaggio.</p> <p>ABOLIRE COMMA 5, norme già previste dalla L.R. n. 53/98</p> <p>6. In sede di riordino del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 10, comma 6 della legge 183 del 18 maggio 1989, la Regione individua le aree boscate destinate alla difesa idrogeologica all'interno delle quali sono attuati interventi permanenti a carattere preventivo in forma diffusa ed estensiva.</p> <p>ABOLIRE COMMA 6, non se ne capiscono la natura degli interventi e il significato di "in forma diffusa ed estensiva".</p>	
<p>Art. 11 Tutela ecologica del reticolo idrografico</p> <p>1. Nell'ambito del reticolo idrografico di cui alla Tav. A4 Bi è istituita la fascia di tutela ecologica della larghezza di mt. 5 dal ciglio spondale o dal piede esterno dell'argine, all'interno della quale, oltre a quanto previsto dall'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è vietata qualsiasi pratica agricola.</p> <p>2. Fino all'approvazione del Piano di tutela, il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi nei</p>		



TESTO ORIGINALE

corpi superficiali del reticolo idrografico di cui all'art. 45 del d.lgs. 152/99, è subordinato alla previsione di una portata massima non superiore al deflusso di base di cui all'allegato A delle presenti norme.

3. Fino all'approvazione del Piano di tutela, nella fascia della profondità di ml. 20 misurata a partire dal piede dell'argine o dal ciglio spondale, è vietata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

4. Nell'ambito delle sistemazioni idrauliche finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico all'interno della fascia di cui al comma 1, i relativi interventi privilegiano le tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di ripristinare le condizioni ecologiche e facilitare i naturali processi di autodepurazione del corso d'acqua.

5. I programmi di manutenzione idraulica si uniformano alle linee guida di cui all'allegato D delle presenti norme.

TESTO CORRETTO Regione Lazio

4. Nell'ambito (.....), sia le tecniche di ingegneria naturalistica sia osservando i principi di *ricostituzione naturale della vegetazione*, al fine di ripristinare le condizioni ecologiche e (.....)

5. (.....) delle presenti norme e delle *disposizioni del DGR del Lazio n. 4340/96.*

(segue)

NOTE

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 12 Riordino delle competenze idrauliche</p> <p>1. Ai fini della tutela idraulica integrate dei corsi d'acqua di cui alla Tav. A3 Bi, la Regione provvede ad assicurare l'esercizio dell'attività di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria, anche riorganizzando le funzioni dei soggetti competenti, secondo le linee guida di cui all'allegato E delle presenti norme.</p> <p>Art. 13 Pratiche agricole</p> <p>1. La Regione promuove, anche attraverso i Piani di sviluppo rurale, azioni di politica agricola finalizzate a migliorare gli ordinamenti colturali delle pratiche agricole e forestali in relazione ai valori critici di carico inquinante individuati nella Tav. A18 Bi</p> <p>2. La Regione utilizza gli "Indicatori di pressione agricola" di cui alla Tav. A18 Bi come strumento conoscitivo per orientare gli incentivi rivolti alla salvaguardia delle acque dall'inquinamento di origine agricola e per la migliore definizione delle buone pratiche agricole.</p> <p>3. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PSS, la Regione regolamenta le seguenti tipologie di intervento:</p> <p>a) concimazioni temporaneamente a ridosso della coltura e con applicazioni localizzate;</p> <p>b) adozione di tecniche di fertilizzazione che ottimizzano l'efficienza del fertilizzante in funzione</p>	<p>Art. 12 Riordino delle competenze idrauliche</p> <p>Esercizio di manutenzione</p> <p>1. Ai fini della (...) corsi d'acqua di cui alla Tav. A3 Bi, sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 53/98 e succ. modificazioni ed integrazioni, e delle competenze in essa stabilite, ad integrazione delle deliberazioni di Giunta Regionale 4938/99, 334/05, 119/06 la Regione adotta gli atti necessari per individuare i corsi d'acqua naturali o artificiali o loro tratti per i quali assicurare l'esercizio dell'attività di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, e per assicurare la continuità del servizio. la Regione provvede ad assicurare l'esercizio dell'attività di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria anche riorganizzando le funzioni dei soggetti competenti secondo le linee guida di cui all'allegato E delle presenti norme.</p> <p>ABOLIZIONE ALLEGATO E.</p>	<p>Nota all'ABOLIZIONE ALLEGATO E</p> <p>Le competenze idrauliche, nell'ambito della Regione Lazio, sono individuate esattamente dalla LR 53/98.</p> <p>La medesima legge regolamenta ugualmente l'esercizio della manutenzione idraulica.</p> <p>Per quanto sopra, non è possibile introdurre nuovi criteri inerenti una materia già normata a livello di legge.</p> <p>Peraltro, il citato l'allegato E, contiene interpretazioni errate.</p> <p>La Regione Lazio con propri atti di Giunta, provvederà ad integrare il servizio pubblico di manutenzione così come citato nel nuovo articolo 12.</p>






TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>della natura dello stesso, del tipo di coltura e delle caratteristiche del suolo e comunque in presenza dei minimi volumi di irrigazione.</p> <p>c) lavorazioni del terreno finalizzate a contenere la dispersione dei nutrienti per ruscellamento e per erosione;</p> <p>d) miglioramento delle tecniche di irrigazione finalizzato al risparmio idrico, ricorrendo, ove possibile, a sistemi di irrigazione "a goccia";</p> <p>e) formulazione e realizzazione di programmi per la formazione, l'informazione, l'assistenza tecnica e la sperimentazione al fine di promuovere l'applicazione del codice di buona pratica agricola.</p>		
<p>TITOLO III ASSETTO E LINEE DI INDIRIZZO PER I CORRIDOI AMBIENTALI</p> <p>Art. 14 Definizione dei corridoi ambientali</p> <p>1. I corridoi ambientali, individuati nella Tav. P2 Bi, costituiscono la struttura idrogeologico-ambientale di connessione del bacino idrografico del PS 5 con gli acquiferi e rappresentano la principale riserva di naturalità.</p> <p>(segue)</p>		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 15 Tutela dei caratteri di naturalità</p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di parchi e di riserve naturali, tutela i corridoi ambientali nell'ambito del sistema delle aree protette.</p> <p>2. Gli Enti gestori delle aree protette nelle attività di pianificazione e gestione si attengono alle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- ricostituzione, senza soluzione di continuità, del corridoio naturale;- realizzazione di una rete di micro-zone umide con il fine di garantire la biodiversità delle specie animali e vegetali;- realizzazione di interventi per la fitodepurazione;- limitazione della portata di scarico delle acque depurate rispetto al deflusso di base;- realizzazione di interventi per il recupero della continuità ecologica interrotta da sistemazioni idrauliche che abbiano alterato le caratteristiche del fondo e delle sponde;- interventi volti ad aumentare la quantità di ossigeno disciolto nelle acque fluenti.	<p>Art. 15 Tutela dei caratteri di naturalità</p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di parchi e di riserve naturali, SIC e ZPS tutela i corridoi ambientali nell'ambito del sistema delle aree protette.</p> <p>2. La Regione, l'ARP, la Provincia e gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette nelle attività di pianificazione e gestione si attengono alle seguenti finalità:</p> <p>-(.....)</p>	

(segue)

ASSESSORI

SECRETARI



TESTO ORIGINALE

3. Gli Enti di cui al precedente comma 2 prevedono, nelle zone di confluenza tra i corridoi ambientali ed i corridoi fluviali del Tevere e dell'Aniene, rappresentate rispettivamente nelle tavole P3 Cf e P4 Cf, opportune sistemazioni mediante la realizzazione di sistemi di zone umide. Tali sistemi sono costituiti da una serie di bacini di modeste dimensioni disposti a quote diverse, collegati da canali in terreno naturale di ridotta pendenza, in cui vengono piantumate idonee specie vegetali, anche al fine di tutelare la funzione riproduttiva delle specie ittiche locali e di sviluppare la funzione di fitodepurazione dei composti dell'azoto presenti nelle acque scolanti.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono realizzati secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

5. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione ed alla effettiva realizzazione degli interventi previsti al comma precedente, all'interno di una fascia di 150 ml. in destra e sinistra idrografica, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, sono vietate le seguenti attività:

- riempimento dei piccoli bacini naturali e manomissione della loro vegetazione riparia ed igrofila;
- ripopolamento ittico con specie alloctone;
- ricerca di acque sotterranee;
- realizzazione di opere che riducano la superficie

TESTO CORRETTO Regione Lazio

3. Gli Enti di cui al precedente comma 2 (...) Tali sistemi sono costituiti da una serie di bacini di *modeste piccole* dimensioni disposti a quote diverse, collegati da canali in terreno naturale di ridotta pendenza, in cui vengono piantumate idonee specie vegetali, *secondo le modalità previste nelle aree protette, onde evitare inquinamenti genetici*, anche al fine di tutelare la funzione riproduttiva delle specie ittiche locali (...)

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono realizzati secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica, *sia osservando i principi di ricostituzione naturale della vegetazione.*

5. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione ed alla effettiva realizzazione degli (...), sono vietate le seguenti attività:

- riempimento (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- taglio della vegetazione ripariale se non finalizzata a garantire il buon regime delle acque sulla base delle linee guida di cui all'allegato D delle presenti norme e delle disposizioni del DGR del Lazio n. 4340/96.

NOTE

OPOLI

TESTO ORIGINALE

permeabile,

- taglio della vegetazione ripariale se non finalizzata a garantire il buon regime delle acque sulla base delle linee guida di cui all'allegato D delle presenti norme.

Art. 16 Disposizioni per il Piano di tutela

1. Nel Piano di Tutela di cui al d.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni, la Regione Lazio prevede il raggiungimento entro l'anno 2016 dell'obiettivo di qualità ambientale "buono" per i corpi idrici dei corridoi ambientali di cui all'art.14 del P.S.5.

2. A tal fine, l'A.R.P.A. Lazio provvede alla realizzazione di un'apposita rete di monitoraggio per il rilevamento dei parametri macrodescrittori di cui alla Tab. 4 dell'All.1 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 17 Attraversamenti dei corridoi ambientali

1. Al fine di tutelare la continuità ecologica dei corridoi ambientali, le infrastrutture viarie e ferroviarie che comportano l'attraversamento lungo una direzione trasversale all'andamento del corridoio, devono essere realizzate su pile. La superficie di suolo, sottratta al corridoio ambientale dalla realizzazione delle infrastrutture comunque interferenti e misurata considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata, a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di "isole di

TESTO CORRETTO Regione Lazio

Art. 16 Disposizioni per il Piano di tutela

1. Nel Piano di Tutela di cui al d.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni, la Regione Lazio prevede il raggiungimento entro l'anno 2016 dell'obiettivo di qualità ambientale "buono" per i corpi idrici dei corridoi ambientali di cui all'art.14 del P.S.5.

2. A tal fine, l'A.R.P.A. Lazio provvede alla realizzazione di un'apposita rete di monitoraggio per il rilevamento dei parametri macrodescrittori di cui ~~alla Tab. 4 dell' All.1 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152.~~ *3 Aprile 2006 n. 152.*

Art. 17 Attraversamenti dei corridoi ambientali

1. Al fine (.....), mediante la realizzazione di "isole di naturalità", *effettuate previo studio naturalistico specifico*, all'interno del corridoio ambientale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta, all'interno del corridoio ambientale.





TESTO ORIGINALE

naturalità all'interno del corridoio ambientale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta, all'interno del corridoio ambientale.

Art. 18 Attività di monitoraggio

1. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, l'ARPA Lazio definisce una rete di osservazione e misura di tutti i parametri necessari alla costruzione dell'indice di funzionalità fluviale, così come definito nel manuale "I.F.F. indice di funzionalità fluviale" predisposto dall'APAT.
2. I risultati delle campagne di rilevamento di cui al comma precedente costituiscono le condizioni di riferimento per la valutazione di qualsiasi intervento ricadente nel corridoio ambientale; detti risultati costituiscono altresì il riferimento per gli interventi pubblici o di interesse pubblico, da valutarsi in sede di Conferenza di servizi.

TESTO CORRETTO Regione Lazio

NOTE

(segue)

NOTE

TESTO ORIGINALE

Art. 19 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica superficiale

1. Fino all'approvazione del Piano di tutela, le Amministrazioni concedenti si attengono alle disposizioni seguenti.

2. Le richieste di derivazione o del loro rinnovo e le richieste di licenza di attingimento, relative ad usi irrigui a servizio di terreni ricadenti nel territorio dei consorzi irrigui o di bonifica, sono soddisfatte esclusivamente con i volumi assegnati al Consorzio stesso, eventualmente modificando i termini delle concessioni già assentite, senza indennizzo.

3. Le richieste di derivazione, di concessione e di licenza di attingimento o del loro rinnovo, relative ad usi irrigui a servizio di terreni esterni al territorio dei consorzi irrigui o di bonifica, sono soddisfatte nei modi e nelle forme previste dai commi 3 e 4 dell'art. 28 della legge 5 gennaio 1994, n.36. I volumi di accumulo sono rapportati al fabbisogno idrico in funzione dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati, in misura tale da non richiedere derivazione ad acqua fluente nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

4. In caso di più utilizzazioni idriche ad uso irriguo gravanti sullo stesso corpo idrico, gli Enti competenti applicano le disposizioni di cui al Capo II del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed il volume

TESTO CORRETTO Regione Lazio

Art. 19 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica superficiale

1. Fino all'approvazione del Piano di tutela, le Amministrazioni concedenti si attengono alle disposizioni seguenti e vietato il rilascio di derivazioni di acqua pubblica, di licenze di attingimento e il loro rinnovo.

2. Le richieste di derivazione o del loro rinnovo e le richieste di licenza di attingimento, relative ad usi irrigui a servizio di terreni ricadenti nel territorio dei consorzi irrigui o di bonifica, sono soddisfatte esclusivamente con i volumi assegnati al Consorzio stesso. I consorzi irrigui o di bonifica soddisfano le richieste relative agli usi irrigui a servizio di terreni ricadenti nel loro territorio con i volumi ad essi concessi, concessioni utenze da esso già assentite già assentite, senza indennizzo.

3. Le richieste (.....) dell'art. 28 della legge 5 gennaio 1994, n.36.


Nei terreni esterni al territorio dei consorzi irrigui o di bonifica, gli usi irrigui devono essere soddisfatti nei modi e nelle forme previste dal comma 2 dell'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 così modificato dal c. 4 dell'art. 96 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.





TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>corrispondente alla portata di minimo vitale è ripartito in ragione del volume annuo assegnato alle singole utilizzazioni.</p> <p>5. In caso di più utilizzazioni anche diverse da quelle irrigue, che gravano sullo stesso corpo idrico e che complessivamente restituiscono un volume inferiore all'80% di quello derivato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 con obbligo di riparto del volume corrispondente alla portata del minimo vitale in misura inversamente proporzionale al volume restituito.</p>		<p>UPULI</p>
<p>TITOLO IV CORRIDOIO FLUVIALE DEL TEVERE</p> <p>Art. 20 Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale</p> <p>1. Per corridoio fluviale del Tevere, di cui all'articolo 2, comma 4, si intende l'ambito territoriale delle aree comunque connesse con l'ecosistema fluviale.</p> <p>2. Ai fini della tutela idraulica, nell'ambito del corridoio fluviale, sono individuate le seguenti fasce e zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fascia "AA" - fascia "A" - zone di rischio R3 o R4 <p>(segue)</p>		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 21 Disposizioni generali per la tutela idrogeologica del corridoio fluviale 1. Nell'ambito del corridoio fluviale del Tevere, come delimitato nella Tav. P3 Cf, sono vietate le seguenti nuove attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- estrazione di materiale inerte da alvei fluviali;- apertura di discariche;- deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto;- smaltimento di RSU. <p>2. Per le attività di cui al comma 1, già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente PS 5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei casi di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo.</p> <p>Art. 22 Individuazione di fasce e zone di carattere idraulico 1. All'interno del corridoio fluviale del Tevere sono individuate, ai fini idraulici:</p> <p>a) fascia "AA", così come rappresentata nella Tav. P6 Cf che identifica la zona di massimo deflusso delle piene di riferimento in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica ai fini della salvaguardia idraulica della città;</p>		





TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio
<p>b) fascia "A", così come rappresentata nella Tav. P6 Cf che identifica la zona di connessione idraulica con la piena di riferimento in cui devono essere salvaguardate le condizioni di sicurezza idraulica.</p> <p>c) zone a rischio "R3" e "R4", così come rappresentate nella Tav. P6 Cf che identificano le aree sede di insediamenti civili e produttivi per le quali è necessaria un'azione volta a realizzare opere di difesa idraulica.</p> <p>Art. 23 Disciplina della fascia AA</p> <p>1. Le aree ricomprese nella fascia AA sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 17 comma 3, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del R. D. 25 luglio 1904, n. 523.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R. D. 25 luglio 1904, n. 23; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l'autorizzazione speciale dell'Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.</p>	<p>NOTE</p>

(segue)

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>3. E' individuata lungo l'asta, una fascia di naturalità della larghezza di ml. 10 misurati a partire dal ciglio di sponda, al fine di restituire al fiume ed al suo <i>habitat</i> la continuità ecologica. Detta fascia, in corrispondenza di occupazioni golenali conseguenti a concessioni regolarmente assentite, può essere ridotta fino alla larghezza minima di ml. 5.</p> <p>4. All'interno della fascia di naturalità è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Sono ammessi esclusivamente gli interventi idraulici per assicurare la stabilità strutturale delle banchine e la loro continuità, la manutenzione della vegetazione esistente nonché interventi di ripristino ambientale e vegetazionale secondo le pratiche della selvicoltura naturalistica.</p> <p>5. Ai fini della migliore fruibilità, qualora l'accesso alla fascia di naturalità sia reso impossibile dalla presenza continua di aree date in concessione e recintate per una lunghezza maggiore di 400 ml., l'Autorità idraulica regionale impone, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5, di realizzare appositi varchi a cura e spese del concessionario.</p>	<p>3. (...) Detta fascia, in corrispondenza di occupazioni golenali conseguenti a concessioni regolarmente assentite, può essere ridotta fino alla larghezza minima di ml. 5</p> <p>4. All'interno della fascia di naturalità è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Sono ammessi esclusivamente gli interventi idraulici di cui all'art 24 comma 3 lettere c) m) ed o), e gli interventi per assicurare la stabilità strutturale delle banchine e la loro continuità, la manutenzione della vegetazione esistente nonché interventi di ripristino ambientale e vegetazionale secondo le pratiche della selvicoltura naturalistica, dell'ingegneria naturalistica e secondo i principi di ricostituzione naturale della vegetazione.</p> <p>5. Ai fini della migliore fruibilità, qualora l'accesso alla fascia di naturalità sia reso impossibile dalla presenza continua di aree date in concessione e recintate per una lunghezza continua maggiore di 400 ml., l'Autorità idraulica regionale impone, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR BURL del Lazio dell'approvazione del P.S.5, di realizzare appositi varchi a cura e spese del concessionario utilizzando tecniche a basso impatto ambientale.</p>	

(segue)



TESTO ORIGINALE

6. Al di fuori della fascia di naturalità di cui ai commi precedenti, in considerazione dell'esistenza di attività antropiche e ricreative, sono eccezionalmente consentiti:

- interventi di adeguamento degli edifici esistenti volti a conseguire il nulla osta idraulico reso ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523 rispetto alla nuova condizione di assetto idraulico;
- realizzazione di attracchi finalizzati all'attività nautica;
- opere finalizzate alla piena efficienza delle infrastrutture e delle reti tecnologiche esistenti;
- opere idrauliche, interventi idraulici e di manutenzione, presidio e miglioramento dei beni costituenti caratteri essenziali della natura e del paesaggio, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni ed ogni altra azione finalizzata alla conservazione del suolo e dell'ambiente naturale;
- opere sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.

7. Sono ammesse, inoltre, le seguenti attività idrauliche e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523:

- attività ricreative, sportive e del tempo libero per cui è consentita la realizzazione di volumi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa con il primo piano calpestabile

TESTO CORRETTO Regione Lazio

6. Al di fuori della fascia di naturalità di cui ai commi precedenti, in considerazione dell'esistenza di attività antropiche e ricreative, sono eccezionalmente consentiti:

- (.....)
- realizzazione di attracchi finalizzati all'attività nautica *in tratti fluviali ove non è presente bosco ripariale e a condizione che per l'attraversamento della fascia di naturalità siano adottate tecniche a basso impatto che non modifichino permanentemente lo stato dei luoghi, il progetto per la realizzazione dell'attracco dovrà essere corredato da studio naturalistico;*

7. Sono ammesse, inoltre, le seguenti attività (.....) ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523:

- (.....)
- attività legate al tempo libero, sperimentazione e didattica ambientale con particolare riferimento all'agricoltura biologica e all'attività agricola orientata al potenziamento dell'esistente *famistee; di azioni che favoriscano la biodiversità delle comunità animali e in particolare mediante realizzazione di siepi costituite da specie autoctone;*
- manutenzione della vegetazione ripariale per le sole esigenze legate al rischio idraulico da realizzarsi, comunque, secondo le pratiche di selvicoltura naturalistica e delle disposizioni del DGR del Lazio n. 4340/96.

NOTE


TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>al di sopra della quota della massima piena prevedibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività legate al tempo libero, sperimentazione e didattica ambientale con particolare riferimento all'agricoltura biologica e all'attività agricola orientata al potenziamento dell'ecosistema faunistico; - attività legate a manifestazioni culturali ed espositive temporanee; - manutenzione delle opere di difesa delle banchine, nonché realizzazione di opere arte ad assicurare la continuità dell'attuale banchina, - manutenzione della vegetazione ripariale per le sole esigenze legate al rischio idraulico da realizzarsi, comunque, secondo le pratiche di selvicoltura naturalistica. 		
<p>8. L'Autorità idraulica regionale redige un censimento dei nulla osta idraulici rilasciati, verificandone, nel contempo, la conformità alle nuove condizioni di assetto ed in particolar modo secondo la specifica nuova destinazione della fascia AA. Per le opere edilizie conformi al regime autorizzatorio e concessorio, ma prive di nulla osta idraulico di autorizzazioni idrauliche, l'Autorità idraulica regionale ne verifica la compatibilità idraulica e ambientale con le nuove condizioni di assetto.</p>	<p>8. L'Autorità idraulica regionale redige un censimento dei nulla osta delle autorizzazioni ai fini idraulici rilasciate, verificandone, nel contempo, la conformità alle nuove condizioni di assetto ed in particolar modo secondo la specifica nuova destinazione della fascia AA. Per le opere edilizie conformi al regime autorizzatorio e concessorio, ma prive di nulla osta idraulico di autorizzazioni idrauliche, l'Autorità idraulica regionale ne verifica la compatibilità idraulica e ambientale con le nuove condizioni di assetto.</p>	


ASSESSOR
E COOPER



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>del territorio comunale di proprietà degli interessati, senza indennizzo.</p> <p>9. All'interno della fascia AA, le opere e gli immobili privi di titolo abilitativo edificatorio sono soggetti, a cura del Comune, a demolizione.</p> <p>10. Nella fascia individuata nell'articolo 22, lettera A) è fatto assoluto divieto di costruzione, per tutta l'altezza sommergibile, di locali aventi qualsiasi destinazione e di qualsiasi volumetria chiusa.</p> <p>Art. 24 Disciplina della fascia A e delle zone R3, R4</p> <p>1. Le aree ricomprese nella fascia A e nelle zone di rischio R3 e R4 sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. f della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del R. D. 25 luglio 1904, n. 523.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R.D. 25 luglio 1904 n. 23; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l'autorizzazione speciale dell'Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.</p> <p>3. Nella fascia A e nelle zone di rischio R3 e R4 sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare aumento di volume ma non della superficie di sedime e devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena, previo parere e verifica dell'autorità regionale idraulica competente;</p> <p>c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;</p> <p>d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;</p> <p>e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di</p>		





TESTO ORIGINALE

nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi, attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

TESTO CORRETTO Regione Lazio

NOTE

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;</p> <p>m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato D delle presenti norme;</p> <p>n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;</p> <p>o) gli interventi di difesa idraulica.</p> <p>4. E' richiesto il parere di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 rilasciato dall'autorità regionale competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o).</p> <p>5. In tutte le fasce e zone individuate nell'articolo 22 lettere b) e e), è comunque fatto assoluto divieto di costruzione, per tutta l'altezza sommersibile, di locali aventi qualsiasi destinazione con volumetria chiusa.</p> <p>Art. 25 Cave</p> <p>1. Nelle fasce AA, A, e nelle zone R3 ed R4, è vietata l'apertura di nuove cave.</p> <p>2. Per le attività di cui al comma 1, già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente PS 5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, sulla base della verifica della compatibilità</p>	<p>5. In tutte le fasce e zone individuate nell'articolo 22 lettere b) e e), è comunque fatto assoluto divieto di costruzione, per tutta l'altezza sommersibile, di locali aventi qualsiasi destinazione con volumetria chiusa.</p> <p>ABOLIRE COMMA 5</p>	<p>Nota all'ABOLIZIONE DEL COMMA 5</p> <p>Si prevede l'abolizione del comma 5 dell'art. 24 in quanto gli interventi ammissibili nella fascia A e nelle zone di rischio R3 e R4 sono puntualmente descritti nel comma 3 dal punto a) al punto o).</p> <p>Non si ritiene quindi di aggiungere un comma 5 del tutto generico.</p>



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio
<p>idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei casi di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo.</p> <p>Art. 26 Indirizzi per la costituzione del Parco fluviale del Tevere</p> <p>1. Nell'ambito del corridoio fluviale, in considerazione della particolare configurazione ambientale, naturalistica e storico archeologica, sussistono esigenze di tutela e protezione finalizzate alla costituzione di un sistema integrato denominabile "Parco fluviale del Tevere".</p> <p>2. A tal fine ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. n) della legge 18 maggio 1989 n.183, negli articoli da 27 a 34 sono dettati i criteri e gli indirizzi per la disciplina integrata delle aree interessate definibili "Parco fluviale del Tevere".</p>	<p>Art. 26 Indirizzi per la costituzione del Parco fluviale del Tevere</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p> <p>3. <i>Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella GU o nel BUR del PSS, la Regione Lazio dovrà istituire un gruppo di lavoro per la progettazione del "Parco fluviale dell'Aniene".</i></p>
<p>Art. 27 Zonizzazione del corridoio fluviale</p> <p>1. Il corridoio fluviale, ai fini della costituzione del Parco fluviale del Tevere, ferma restando la disciplina di cui agli articoli precedenti, è diviso nei seguenti ambiti territoriali, rappresentati in Tav. P3</p> <p>Cf.</p> <p>a) Zona agricola della bonifica storica</p> <p>b) Zona naturalistica di protezione</p> <p>c) Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo</p> <p>d) Zona lineare attrezzata</p> <p>e) Zona per attività ricreative, sportive e del tempo</p>	

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>libero</p> <p>f) Oasi naturalistiche</p> <p>g) Zone umide</p> <p>Art. 28 Zona agricola della bonifica storica</p> <p>1. La zona agricola della bonifica storica ha la finalità di salvaguardare i caratteri paesaggistici tradizionali e recuperare l'efficienza idraulica del reticolo drenante.</p> <p>2. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR PS5, il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano provvede ad elaborare un programma di recupero ambientale dell'area della bonifica con particolare riferimento agli aspetti igienico sanitari.</p> <p>3. Oltre a quanto previsto per la fascia A di cui all'art. 24 del PS 5, sono consentiti gli interventi di recupero degli edifici rurali da destinare prioritariamente ad attività agrituristiche.</p> <p>Art. 29 Zona naturalistica di protezione</p> <p>1. La zona naturalistica di protezione, caratterizzata da un stretta connessione idraulica ed ecologica con le acque del Tevere, è costituita dalle aree interne alle strutture arginali o dalle aree inondate dalle piene del Tevere con Tr = 50 anni.</p>	<p>Art. 28 Zona agricola della bonifica storica</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano provvede ad elaborare un programma di recupero ambientale dell'area della bonifica con particolare riferimento alla <i>riqualificazione fluviale</i>. -<i>agli aspetti igienico-sanitari</i>.</p>	



(segue)



TESTO ORIGINALE

2. All'interno di dette aree sono ammissibili attività antropiche legate al tempo libero, alla sperimentazione e alla didattica ambientale, con particolare riferimento all'agricoltura biologica orientata e al potenziamento dell'ecosistema faunistico.

Art. 30 Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo

1. La zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo è caratterizzata, nella parte nord, dalla presenza di tratti consistenti di bosco ripariale, alternati a prati e incolti, orti urbani, aree di discarica o di deposito materiali. Il tratto sud è invece caratterizzato da un utilizzo agricolo in aree di bonifica, in cui il sistema dei canali è sottoposto ad un progressivo abbandono.

2. L'obiettivo di assetto è il potenziamento degli aspetti naturalistici, la tutela delle aree libere, la riqualificazione delle aree degradate. A tal fine sono ammissibili attrezzature ludico - sportive, senza creazione di volumetrie permanenti e/o consistenti impermeabilizzazioni ed interruzioni del naturale reticolo idrografico con la sola eccezione dei nastri ciclo pedonali.

Art. 31 Zona lineare attrezzata

1. La zona lineare attrezzata è caratterizzata dal potenziamento e dalla ricostituzione del rapporto fiume città, anche mediante manifestazioni legate


TESTO CORRETTO Regione Lazio

2. All'interno di dette aree sono ammissibili attività antropiche legate al tempo libero, alla sperimentazione e alla didattica ambientale, con particolare riferimento all'agricoltura biologica orientata ad azioni che favoriscono la biodiversità delle comunità animali ed in particolare mediante realizzazione di siepi, costituite da specie autoctone e al potenziamento dell'ecosistema faunistico.

NOTE

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>ad attività culturali ed espositive temporanee.</p> <p>Al fine di recuperare gli affacci della città consolidata e la fruibilità delle banchine e delle sponde, sono consentiti gli interventi definiti all'interno del Protocollo di intesa tra Autorità di Bacino del Tevere e Comune di Roma stipulato in data 6 maggio 2002.</p> <p>2. E' consentita la manutenzione delle opere di difesa e delle banchine, nonché la realizzazione di opere atte ad assicurarne la continuità.</p> <p>Art. 32 Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero</p> <p>1. La zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero è caratterizzata da una specifica vocazione alla fruizione anche in relazione ai quartieri adiacenti. In detta zona sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none">- spazi pubblici attrezzati per lo svolgimento di attività legate al tempo libero;- prati fruibili per il gioco libero, campi sportivi non recintati, attrezzature ludiche e punti di servizio per i quali è consentita la realizzazione di piccoli volumi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa con il primo piano calpestabile al di sopra della quota della massima piena prevedibile; <p>Art. 33 Oasi naturalistiche</p> <p>1. Al fine di ricostituire gli <i>habitat</i> naturalistici propri dell'ecosistema fluviale e di tutelare la vegetazione autoctona spontanea su aree di</p>		

10/1/2006





TESTO ORIGINALE

deposito alluvionale interne alle golene, sono individuate, lungo l'asta del Tevere, le seguenti aree destinate ad oasi naturalistiche:

- a) Oasi di Ponte Milvio
- b) Oasi Lungotevere delle Navi
- c) Oasi della Magliana

2. All'interno delle oasi naturalistiche è consentita la sola manutenzione delle opere idrauliche esistenti e della vegetazione per esigenze legate al rischio idraulico da realizzarsi, comunque, secondo le pratiche di selvicoltura naturalistica con l'obbligo del taglio della vegetazione pericolosa ai fini del deflusso della piena.

Art. 34 Zone umide

1. Al fine di ricostruire una rete di micro-zone umide a tutela della biodiversità della fauna e della vegetazione, sono individuate le seguenti zone umide:

- a) Ostia Antica
- b) Porto di Ostia
- c) Piscina del Principe
- d) Drizzagno di Spinaceto

2. Nella fascia-cuscinetto intorno alle zone umide di profondità pari a 10 ml, è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi compresa l'attività agricola.

(segue)

TESTO CORRETTO Regione Lazio

2. All'interno delle oasi naturalistiche è consentita la sola manutenzione delle opere idrauliche esistenti e della vegetazione per esigenze legate al rischio idraulico da realizzarsi, comunque, sia secondo le pratiche di selvicoltura naturalistica sia secondo i principi di ricostituzione naturale della vegetazione, con l'obbligo del taglio della vegetazione pericolosa ai fini del deflusso della piena, seguendo le disposizioni del DGR del Lazio n. 4340/96.

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 35 Revisione delle concessioni d'uso degli specchi d'acqua</p> <p>1. Le concessioni d'uso degli specchi d'acqua relative allo stazionamento di corpi galleggianti già rilasciate alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5, sono soggette ad un complessivo esame da parte dell'Autorità idraulica regionale, di concerto con l'Autorità di bacino del fiume Tevere entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5.</p> <p>2. Tale esame ha lo scopo di verificare il non incremento della pericolosità idraulica rispetto alla piena di riferimento con $Tr=200$ anni ed in particolare deve:</p> <p>a) tener conto della sicurezza strutturale rispetto alle sollecitazioni generate dalla piena di riferimento sulle attrezzature di ormeggio, assicurando coefficienti di sicurezza non inferiori a 3;</p> <p>b) verificare che le condizioni idrauliche determinate dagli stazionamenti non generino:</p> <ul style="list-style-type: none">- incrementi sostanziali di velocità del deflusso di piena nella sezione corrispondente;- incrementi sostanziali dei livelli idrici misurati a monte dei ponti di riferimento; detti incrementi devono essere verificati in condizioni di deflusso della piena di riferimento ($Tr = 200$ anni) e per una sezione convenzionale determinata sottraendo dalla	<p>Art. 35 Revisione delle concessioni d'uso degli specchi d'acqua</p> <p>1. Le concessioni d'uso degli specchi d'acqua relative allo stazionamento di corpi galleggianti già rilasciate alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR <i>BURL del Lazio</i> dell'approvazione del P.S.5, sono soggette ad un complessivo esame da parte dell'Autorità idraulica regionale, di concerto con l'Autorità di bacino del fiume Tevere entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5.</p>	






TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>sezione attuale a monte del ponte l'ingombro della proiezione superficiale massima del galleggiante.</p> <p>3. Gli incrementi si intendono sostanziali nella misura del 5% per la velocità e dell'1% per l'altezza idrica.</p> <p>4. L'Autorità idraulica regionale, sulla base della verifica di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, prescrive le misure necessarie, ivi compresa la delocalizzazione in altro tratto idoneo ed i tempi entro i quali i concessionari devono adeguare le proprie attrezzature di ormeggio o, se del caso, le condizioni di stazionamento, nonché i dispositivi di accesso.</p> <p>5. Per le concessioni già rilasciate possono essere previsti adeguamenti delle polizze fidejussorie che tengano conto della possibilità dei lavori necessari per rimuovere i galleggianti nell'eventualità di un loro abbandono.</p> <p>6. Nelle more della conclusione delle attività di esame e verifica di cui al presente articolo, è sospeso il rilascio di concessioni d'uso di specchi d'acqua in tutti i tratti fluviali non compatibili, indicati nella Tav. P5 Cf e, comunque, per un tratto pari a 2 volte l'ampiezza trasversale della superficie idrica, misurata nelle condizioni di deflusso della piena di riferimento, a monte di ogni ponte provvisto di pile in alveo e per un tratto pari ad 1 volta la medesima ampiezza a monte e a valle di ogni ponte a campata unica.</p> <p>7. Il rilascio di nuove concessioni d'uso all'interno delle aree golenali o degli specchi d'acqua, al di</p>		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>fuori dei tratti fluviali di cui al precedente comma 6, è soggetto a Conferenza di servizi indetta dal soggetto competente al rilascio con la partecipazione della Regione, dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e del Comune interessato.</p> <p>Art. 36 Interventi pubblici e di interesse pubblico</p> <p>1. All'interno del corridoio fluviale del Tevere è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico comunque compatibili con le condizioni di assetto idraulico ambientale definite nel presente Piano; a tale scopo l'Autorità proponente indice una Conferenza di servizi con la presenza obbligatoria dell'Autorità idraulica regionale e dell'Autorità di Bacino del Tevere.</p> <p>Art. 37 Piano di protezione civile</p> <p>1. L'Autorità idraulica regionale prescrive idonee misure alla redazione e/o aggiornamento di un Piano di protezione civile da parte dei comuni di Roma e Fiumicino per le attività regolarmente concesse che si svolgono in aree golenali e sugli specchi d'acqua del corridoio fluviale.</p> <p>Art. 38 Direttive per il contenimento dei fenomeni di erosione spondale e di fondo</p> <p>1. Al fine di consentire una valutazione complessiva dei fenomeni di erosione spondale e di fondo e di definire un'azione organica di controllo e di intervento, entro 12 mesi dalla data di</p>		

PROV. ROMA


LAZIO
REG. LAZIO
EL. 2
AZI



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5, la Regione, il Comune e l'Autorità di Bacino del fiume Tevere stipulano un accordo di programma che preveda:</p> <p>a) la progettazione generale del complesso degli interventi di carattere manutentivo e/o strutturale, ivi compresi le reti di monitoraggio e controllo degli effetti prodotti dagli interventi realizzati;</p> <p>b) la redazione di un programma di priorità finalizzato alla individuazione della tempistica di realizzazione degli interventi e della verifica nel tempo della loro efficacia;</p> <p>c) la individuazione del piano di impegno economico.</p> <p>2. Gli interventi strutturali e manutentivi di cui alla lett. a) del comma 1 ed in particolare gli interventi che consentono l'impianto di una vegetazione ripariale non arborea e quelli che favoriscono la riqualificazione delle aree golenali devono essere realizzati, qualora non vi siano cause ostative, secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica e dell'architettura del paesaggio.</p> <p>Art. 39 Tutela delle presenze storico archeologiche</p> <p>1. Tutte le ipotesi progettuali che ricadano all'interno del corridoio fluviale del Tevere, comprese quelle in alveo, prevedono una verifica preliminare di compatibilità degli interventi con l'integrità dei manufatti storico archeologici di cui alla Tav. A22 Cf.</p>	<p>2. Gli interventi strutturali e manutentivi di cui alla lett. a) del comma 1 ed in particolare gli interventi che consentono l'impianto di una vegetazione ripariale non arborea e quelli che favoriscono la riqualificazione delle aree golenali devono essere realizzati, qualora non vi siano cause ostative, secondo sia le tecniche dell'ingegneria naturalistica, sia osservando i principi di <i>ricostituzione naturale della vegetazione</i> e dell'architettura del paesaggio.</p>	

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>2. I progetti preliminari prevedono, nella stima generale dei costi, l'impegno per l'esecuzione di sondaggi archeologici ricognitivi.</p> <p>Art. 40 Attraversamenti del corridoio fluviale</p> <p>1. Al fine di tutelare la continuità ecologica del corridoio fluviale del Tevere, le infrastrutture viarie e ferroviarie, che comportino l'attraversamento lungo una direzione trasversale all'andamento del corridoio, devono essere realizzate su pile. La superficie di suolo, sottratta al corridoio fluviale dalla realizzazione delle infrastrutture comunque interferenti e misurata considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata, a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di "isole di naturalità" all'interno del corridoio ambientale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta.</p> <p>Art. 41 Ormeccio dei natanti</p> <p>1. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5, la Regione, sentita la Capitaneria di Porto, i Comuni interessati e l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, redige un piano idoneo ad assicurare la compatibilità delle condizioni di ormeccio dei natanti col regime idraulico in condizioni di piena e con il rischio idraulico, lungo i seguenti tratti nel corridoio fluviale:</p> <p>a) tratto della Fiumara Grande tra Capo due Rami e</p>	<p>Art. 40 Attraversamenti del corridoio fluviale</p> <p>1. (.....)</p> <p>La superficie di suolo, sottratta al corridoio fluviale dalla realizzazione delle infrastrutture comunque interferenti e misurata considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata, a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di "isole di naturalità" effettuate previo studio naturalistico specifico all'interno del corridoio ambientale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta.</p>	





TESTO ORIGINALE

la foce;
b) tratto del Canale di Fiumicino tra Capo due Rami e la foce.
2. Detto Piano, in particolare:
- tiene conto della programmazione per la realizzazione di posti barca sul litorale prospiciente le foci;
- tiene conto della necessità che i natanti ormeggiati non costituiscano pregiudizio al rischio idraulico determinato da una piena duecentennale;
- tiene conto delle reali condizioni strutturali degli ormeggi anche in condizioni di file multiple;
- determina quali sono le condizioni massime di ormeggio possibile in relazione al grado di rischio idraulico compatibile;
- stabilisce le prescrizioni tecniche degli ormeggi;
- definisce un programma di ricollocazione degli ormeggi attuali non compatibili.
3. Fino alla redazione del Piano di cui sopra, sono vietati lo stazionamento e l'ormeggio dei natanti in file sovrapposte nel periodo 1 novembre -- 1 aprile.
4. Ai fini della pubblica incolumità, gli organi competenti stabiliscono le attività di controllo necessarie durante il periodo indicato.

Art. 42 Riqualificazione dell'attività cantieristica

1. Per la definizione dell'assetto delle zone occupate da attività di cantieristica nautica o da altre attività ad essa correlate, così come individuate in Tav. P3 Cf, le Amministrazioni

TESTO CORRETTO Regione Lazio

NOTE

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>comunali, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PSS, redigono un piano d'area che disciplini univocamente l'assetto specifico di tali particolari zone coerentemente con gli obiettivi di assetto del corridoio fluviale e comunque connessi ad una riqualificazione delle aree gofenali sotto l'aspetto sia del rischio idraulico che ambientale, prevedendo tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none">- la verifica delle condizioni di compatibilità idraulica ed ambientale dell'esistente;- la ricollocazione delle attività incompatibili;- la definizione delle condizioni per la riqualificazione idraulica e/o ambientale dell'esistente e del suo possibile sviluppo;- la definizione di un piano specifico di protezione civile per la salvaguardia della pubblica incolumità. <p>2. Fino all'approvazione di detto Piano d'area, non sono consentiti interventi di ampliamento o modificazione delle volumetrie esistenti nelle zone di cui al comma 1.</p> <p>Art. 43 Campo di applicazione e disposizioni generali per la navigabilità</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 44, 45, 46 e 47 si applicano al tratto del fiume Tevere compreso tra la foce e Castel Giubileo, incluso il canale di Fiumicino.</p> <p>Art. 44 Utilizzazione della via navigabile</p> <p>1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio</p>		



TESTO ORIGINALE

e la velocità dei natanti e dei galleggianti mobili devono essere compatibili con le caratteristiche della via navigabile, delle opere d'arte e delle fruizioni delle banchine e golene.

Art. 45 Regolamento per la disciplina della navigazione interna

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, predispongono, d'intesa con l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, ed i Comuni interessati un regolamento volto alla disciplina della navigazione sul Fiume Tevere con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- parametri di riferimento necessari alla definizione della classe navigabile;
- tipologia del servizio di navigazione (continua o discontinua per tratti, con o senza conche, tempistica del servizio, interruzione del servizio, classe di navigazione delle tratte, eventuali estensione alla classe superiore compatibili con l'assetto del corridoio fluviale del Tevere);
- individuazione dei parametri di riferimento necessari per definire la classe del canale navigabile;
- definizione della portata continua e dei livelli minimi necessari per il servizio di navigazione prescelto;
- la definizione del canale navigabile (esatta localizzazione della sede del canale navigabile,

TESTO CORRETTO Regione Lazio

NOTE



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>profondità, larghezza, raggi di curvatura, tirante d'aria dei ponti, ecc. in funzione della classe scelta);</p> <ul style="list-style-type: none"> - programma di monitoraggio delle condizioni del fondale e manutenzione della via navigabile; - sistema di previsione e valutazione in tempo reale delle fasi di magra e di piena del fiume, e sistema di informazione per gli utilizzatori della via navigabile; - sistemi di segnalazione visiva, sonora e luminosa per rendere sicura la navigazione in qualsiasi condizione (diurna e notturna); - le regole di rotta; - le regole di sosta e stazionamenti compresa la localizzazione delle darsene di ricovero; - piano di allertamento sonoro e visivo necessario in caso di eventi critici per l'arresto del servizio; - valutazione dell'inserimento delle opere necessarie alla navigabilità all'interno delle procedure di valutazione ambientale; - valutazione degli interventi necessari a migliorare la navigabilità del Tevere; - valutazione degli interventi necessari con particolare riferimento ai riflessi sui regimi di piena e sulle possibili riduzioni dell'ossigeno disciolto. <p>Art. 46 Esercizio provvisorio della navigazione</p> <p>1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art.45 definiscono, in via transitoria e fino all'approvazione del Regolamento di cui al precedente articolo, le condizioni per l'esercizio</p>		

ASSESSORI
F
AF C
OPER






TESTO CORRETTO
REGIONE LAZIO
1987

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>della navigazione, con riferimento alla gestione della traversa di Castel Giubileo.</p> <p>(segue)</p>		
<p>TITOLO V CORRIDOIO FLUVIALE DELL'ANIENE</p> <p>Art. 47 Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale</p> <p>1. Per corridoio fluviale dell'Aniene, così come delimitato nella Tav. P4 Cf, si intende l'ambito territoriale delle aree comunque connesse con l'ecosistema fluviale.</p> <p>2. Ai fini della tutela idraulica, nell'ambito del corridoio fluviale sono individuate le seguenti fasce e zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fascia "A" - Fascia "B" - Zone di rischio "R3" e "R4" 		
<p>Art. 48 Disposizioni generali per la tutela idrogeologica del corridoio fluviale</p> <p>1. Nell'ambito del corridoio fluviale dell'Aniene di cui all'art.2 comma 4 sono vietate le seguenti nuove attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estrazione di materiali inerti da alvei fluviali; - apertura di discariche; - deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto; - smaltimento di RSU. 		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>2. Per le attività di cui al comma 1, già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente PS 5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del P.S.5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei casi di grave compromissione della situazione idraulica ed ambientale senza indennizzo.</p> <p>Art. 49 Individuazione della fascia e zone di carattere idraulico</p> <p>1. All'interno del corridoio fluviale dell'Aniene sono individuate, ai fini idraulici:</p> <p>a) Fascia A, così come rappresentata nella Tav. P6 Cf, identifica la zona soggetta ad esondazione con tempi di ritorno fino a 50 anni in cui devono essere salvaguardate le condizioni di libero deflusso della piena di riferimento.</p> <p>b) Fascia B, così come rappresentata nella Tav. P6 Cf, identifica le zone soggette ad esondazione con Tr fino a 200 anni in cui devono essere salvaguardate le condizioni di invaso della piena di riferimento;</p> <p>c) Zone a rischio R3 e R4 così come rappresentate nella Tav. P6 Cf, identificano le zone sede di insediamenti civili e produttivi per le quali è necessaria un'azione volta a realizzare opere di difesa idraulica.</p>		





TESTO ORIGINALE


TESTO CORRETTO Regione Lazio

NOTE

Art. 50 Disciplina della fascia A e delle zone R 3, R4

1. Le aree ricomprese nella fascia A e nelle zone di rischio R3 e R4 ricadenti in tale fascia sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. f della legge 18 maggio 1989 n. 183 e del R. D. 25 luglio 1904, n. 523.
2. Ai sensi dell'art.2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento e' soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 e' richiesta l'autorizzazione speciale dell'Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.
3. Nella fascia A e nelle zone di rischio R3 e R4 ricadenti in tale fascia sono ammessi:
 - a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare aumento di volume ma non della superficie di sedime e devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo parere e verifica dell'autorità regionale idraulica competente;</p> <p>c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;</p> <p>d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;</p> <p>e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi, attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non</p>		



REG. LAZIO
EL. S. 29
AZIO

TESTO ORIGINALE

costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato D delle presenti norme;

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché

TESTO CORRETTO Regione Lazio

NOTE

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;</p> <p>o) gli interventi di difesa idraulica.</p> <p>4. E' richiesto il parere di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 rilasciato dall'autorità regionale competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o).</p> <p>5. In tutta la fascia e le zone individuate dal presente articolo, è fatto comunque assoluto divieto di costruzione, per tutta l'altezza sommersibile, di locali aventi qualsiasi destinazione con volumetria chiusa.</p> <p>6. Nell'ambito del corridoio fluviale dell'Aniene è individuata lungo l'asta una fascia detta di naturalità della larghezza di ml. 10 misurati a partire dal ciglio di sponda, al fine di restituire al fiume ed al suo habitat la continuità ecologica. Detta fascia in corrispondenza di occupazioni golenali conseguenti a concessioni regolarmente assentite può essere ridotta fino alla larghezza di ml. 5.</p>	<p>5. In tutte le fasce e zone individuate nell'articolo 22 lettere b) e c), è comunque fatto assoluto divieto di costruzione, per tutta l'altezza sommersibile, di locali aventi qualsiasi destinazione con volumetria chiusa.</p> <p>ABOLIRE COMMA 5</p>	<p>Nota all'ABOLIZIONE DEL COMMA 5</p> <p>Si prevede l'abolizione del comma 5 dell'art. 24 in quanto gli interventi ammissibili nella fascia A e nelle zone di rischio R3 e R4 sono puntualmente descritti nel comma 3 dal punto a) al punto o).</p> <p>Non si ritiene quindi di aggiungere un comma 5 del tutto generico.</p>

(segue)





TESTO ORIGINALE

7. All'interno della fascia di naturalità è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Sono ammessi esclusivamente gli interventi idraulici per assicurare la stabilità strutturale delle banchine e la continuità, la manutenzione della vegetazione esistente nonché interventi di ripristino ambientale e vegetazionale secondo le pratiche della selvicoltura naturalistica.

8. Ai fini della migliore fruibilità, qualora l'accesso alla fascia di naturalità sia reso impossibile a causa della presenza continua di aree concesse e recintate per una lunghezza continua maggiore di 400 ml., l'Autorità idraulica regionale impone, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, di realizzare appositi varchi a cura e spese del concessionario.

TESTO CORRETTO Regione Lazio

7. All'interno della fascia di naturalità è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Sono ammessi esclusivamente gli interventi idraulici di cui all'art 24 comma 3, lettere comma c) m) ed o), e gli interventi per assicurare la stabilità strutturale delle banchine e la continuità, la manutenzione della vegetazione esistente nonché interventi di ripristino ambientale e vegetazionale secondo sia le pratiche della selvicoltura naturalistica e sia secondo i principi di ricostituzione naturale della vegetazione.

8. (...) Ai fini della migliore fruibilità, qualora l'accesso alla fascia di naturalità sia reso impossibile a causa della presenza continua di aree concesse e recintate per una lunghezza continua maggiore di 400 ml., l'Autorità idraulica regionale impone, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR BURL del Lazio dell'approvazione del PS5, di realizzare appositi varchi a cura e spese del concessionario, con tecniche a basso impatto ambientale.



NOTE

(segue)

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>9. L'Autorità idraulica regionale redige un censimento dei nulla osta idraulici rilasciati, verificandone, nel contempo, la conformità alle nuove condizioni di assetto ed in particolar modo secondo la specifica nuova destinazione della fascia A. Per le opere edilizie conformi al regime autorizzatorio e concessorio, ma prive di nulla osta idraulico, l'Autorità idraulica regionale ne verifica la compatibilità idraulica e ambientale con le nuove condizioni di assetto. Nel caso di assoluta incompatibilità, i Comuni, d'intesa con la Regione, possono adottare idonee misure per ridurre al minimo il danno per i proprietari delle opere edilizie prevedendo la possibilità di trasferire il diritto di edificare su altre aree del territorio comunale di proprietà degli interessati, senza indennizzo.</p> <p>10 All'interno della fascia "A", le opere e gli immobili privi di titolo abilitativo edificatorio sono soggetti, a cura del Comune, a demolizione.</p>	<p>9. L'Autorità idraulica regionale redige un censimento dei nulla osta delle autorizzazioni ai fini idraulici rilasciate, verificandone, nel contempo, la conformità alle nuove condizioni di assetto ed in particolar modo secondo la specifica nuova desti nazione della fascia A.</p>	
<p>Art. 51 Disciplina della fascia B e delle zone R3</p> <p>1. Le aree ricomprese nella fascia B e nelle zone di rischio R3 ricadenti in tale fascia sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. f) della legge 18 maggio 1989 n. 183 e del R. D. 25 luglio 1904, n. 523.</p> <p>2. Nella fascia B e nelle zone R3 ricadenti in detta fascia sono ammessi:</p> <p>a) tutti gli interventi già consentiti in fascia A, art.</p>		

10007 ASSERA

56
REGIONE
LAZIO



TESTO ORIGINALE

50 comma 3, lettere da a) ad o);

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché di ampliamento e modifica della destinazione d'uso, a condizione che tali interventi siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

c) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali nelle zone omogenee A, B e nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico di cui al D.I. 1444/68, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.

3. E' richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904, rilasciato dall'autorità idraulica regionale competente, per gli interventi di cui alle lettere c), l) m), n) ed o) dell'art. 50, comma 3 e per quelli consentiti alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

(segue)

TESTO CORRETTO Regione Lazio

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 52 Cave 1. Nella fascia A, e nelle zone R3 ed R4, è vietata l'apertura di nuove cave. 2. Per le attività di cui al comma 1 già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente PS 5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo. 3. Per le attività di cava in atto, ricadenti nella zona delle cave di travertino di cui alla Tav. P4 Cf, si assumono le seguenti disposizioni: a) l'Amministrazione competente, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, redige un censimento delle concessioni di cava rilasciate, verificando se le attività intercettano falde freatiche: in caso positivo, l'Amministrazione competente, di concerto con l'Autorità di bacino del fiume Tevere, dispone l'obbligo per i concessionari di minimizzare gli impatti, anche prevedendo, se del caso, la revisione delle concessioni senza indennizzo. b) nel caso di attività di cava prive di qualunque titolo concessorio, che comunque interferiscano con le falde freatiche, il Comune, la Provincia e la</p>	<p>Art. 52 Cave 1. Nella fascia A, e nelle zone R3 ed R4, è vietata l'apertura di nuove cave. 2. Per le attività di cui al comma 1 già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente PS 5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel <i>BURL del Lazio</i> dell'approvazione del PS5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o alla revoca immediata nei casi di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo. 3. Per le attività di cava in atto, ricadenti all'interno della zona delle cave di travertino di cui alla Tav. P4 Cf, si assumono le seguenti disposizioni: a) l'Amministrazione competente, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, redige un censimento delle concessioni di cava rilasciate, verificando se le attività intercettano falde freatiche: in caso positivo, l'Amministrazione competente, di concerto con <i>senza</i> l'Autorità di bacino del fiume Tevere, dispone l'obbligo per i concessionari <i>dispone l'obbligo per i</i> di <i>minimizzare gli impatti, anche prevedendo, se del caso, la revisione delle concessioni senza</i> indennizzo.</p>	
<p>Art. 52 Cave 1. Nella fascia A, e nelle zone R3 ed R4, è vietata l'apertura di nuove cave. 2. Per le attività di cui al comma 1 già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente PS 5, gli Enti competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale, alla loro revisione a vantaggio della disciplina di tutela o di grave compromissione della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo. 3. Per le attività di cava in atto, ricadenti nella zona delle cave di travertino di cui alla Tav. P4 Cf, si assumono le seguenti disposizioni: a) l'Amministrazione competente, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, redige un censimento delle concessioni di cava rilasciate, verificando se le attività intercettano falde freatiche: in caso positivo, l'Amministrazione competente, di concerto con l'Autorità di bacino del fiume Tevere, dispone l'obbligo per i concessionari di minimizzare gli impatti, anche prevedendo, se del caso, la revisione delle concessioni senza indennizzo. b) nel caso di attività di cava prive di qualunque titolo concessorio, che comunque interferiscano con le falde freatiche, il Comune, la Provincia e la</p>		

58





TESTO ORIGINALE

Regione, nel rispetto delle rispettive competenze, procedono alla sospensione immediata delle attività abusive.

Art. 53 Indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell'Aniene

1. Nell'ambito del corridoio fluviale dell'Aniene, in considerazione della particolare configurazione ambientale, naturalistica e storico archeologica, sussistono esigenze di tutela e protezione finalizzate alla costituzione di un sistema integrato denominabile "Parco fluviale dell'Aniene" dal GRA al bacino di S. Giovanni in continuità con la Riserva naturale regionale "Valle dell'Aniene" istituita dalla legge regionale Lazio n. 29/97.

2. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. n) della legge 18 maggio 1989, n. 183, negli articoli da 54 a 63 sono dettati i criteri e gli indirizzi per la disciplina integrata delle aree interessate, definibili "Parco fluviale dell'Aniene".

Art. 54 Zonizzazione del corridoio fluviale

1. Ai fini della costituzione del Parco fluviale dell'Aniene il corridoio fluviale, ferma restando la disciplina di cui agli articoli precedenti, è diviso nei seguenti ambiti territoriali, rappresentati nella Tav. P4 Cf.


- a) Zona agricola
- b) Zona agricola di salvaguardia
- c) Zona naturalistica di protezione
- d) Zona naturalistica con attrezzature a carattere

TESTO CORRETTO Regione Lazio

Art. 53 Indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell'Aniene

- 1. (...)
- 2. (...)
- 3. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella GU o nel BUR del PS5, la Regione Lazio dovrà istituire un gruppo di lavoro per la progettazione del "Parco fluviale dell'Aniene".

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>estensivo e) Parchi tematici f) Zone umide g) Zona delle cave di travertino h) Zona delle cave da riqualificare</p>		
<p>Art. 55 Zona agricola 1. La zona agricola comprende prevalentemente il fondovalle fluviale extraurbano utilizzato a fini agricoli con produzione a carattere intensivo; al fine di contenere i fenomeni di inquinamento delle acque e di depauperamento della risorsa idrica, sono consentite le attività che garantiscono la riduzione delle sostanze inquinanti e l'introduzione di tecniche di irrigazione per il risparmio idrico.</p>	<p>Art. 55 Zona agricola 1. La zona agricola comprende prevalentemente il fondovalle fluviale extraurbano utilizzato a fini agricoli con produzione a carattere intensivo; al fine di contenere i fenomeni di inquinamento delle acque e di depauperamento della risorsa idrica, sono consentite le attività che garantiscono la riduzione delle sostanze inquinanti mediante la realizzazione di fasce vegetate e l'introduzione di tecniche di irrigazione per il risparmio idrico.</p>	
<p>Art. 56 Zona agricola di salvaguardia 1. La zona agricola di salvaguardia, caratterizzata dalla presenza di assetti agricoli storici, parzialmente terrazzati, presenta una specifica necessità di tutela dagli impatti prodotti dall'attività agricola; a tal fine sono ammissibili le attività che garantiscono la riduzione di sostanze inquinanti ed il mantenimento dei paesaggi agrari tradizionali</p>	<p>Art. 57 Zona naturalistica di protezione 1. (.....) 2. All'interno di dette aree sono ammissibili attività antropiche legate al tempo libero, alla sperimentazione ed alla didattica ambientale con particolare riferimento all'agricoltura biologica orientata a favorire la biodiversità delle comunità animali, in particolare mediante la realizzazione di siepi, costituite da specie autoctone, al potenziamento dell'ecosistema faunistico</p>	
<p>Art. 57 Zona naturalistica di protezione 1. La zona naturalistica di protezione, caratterizzata da un stretta connessione idraulica ed ecologica con le acque del Tevere, è costituita dalle aree interne alle strutture arginali o dalle aree inondate dalle piene del Tevere con Tr = 50 anni.</p>		





TESTO ORIGINALE

2. All'interno di dette aree sono ammissibili attività antropiche legate al tempo libero, alla sperimentazione ed alla didattica ambientale con particolare riferimento all'agricoltura biologica orientata al potenziamento dell'ecosistema faunistico

Art. 58 Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo

1. La zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo è individuata principalmente nel Comune di Roma nel tratto a valle del corso dell'Aniene compreso fra l'attraversamento della linea metropolitana B ed il Ponte delle Valli.
2. Essa è caratterizzata da aree sostanzialmente libere in parte ricadenti nella fascia A delle aree soggette ad esondazione.
3. L'obiettivo d'assetto è il potenziamento degli aspetti naturalistici, la tutela delle aree libere e la riqualificazione delle aree degradate; a tal fine sono compatibili le attività quali le attrezzature ludico-sportive, senza creazione di volumetrie permanenti e/o consistenti impermeabilizzazioni ed interruzioni del naturale reticolo idrografico con la sola eccezione dei nastri ciclo-pedonali.

(segue)

TESTO CORRETTO Regione Lazio

NOTE

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 59 Parchi tematici</p> <p>1. All'interno del corridoio fluviale dell'Aniene sono individuate le seguenti aree caratterizzate da una specializzazione funzionale della fruizione in relazione alle risorse ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acque Albule - Cave di latomie romane - Acque Vergini <p>2. Ai fini della riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse archeologiche e naturalistiche presenti in tali aree, è prevista l'istituzione di parchi tematici.</p>	<p>Art. 59 Parchi tematici</p> <p>1. All'interno del corridoio fluviale dell'Aniene sono individuate le seguenti aree caratterizzate da una specializzazione funzionale della fruizione in relazione alle risorse ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acque Albule - Cave di latomie romane - Acque Vergini <p>2. Ai fini della riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse archeologiche e naturalistiche presenti in tali aree, è prevista l'istituzione di parchi tematici, con la specifica finalità di tutelarne gli aspetti storici ambientali e paesistici. umida, di profondità pari a 40 50 ml, è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, compresa l'attività agricola</p>	
<p>Art. 60 Zone umide</p> <p>1. Al fine di ricostituire una rete di micro zone umide a tutela della biodiversità della fauna e della vegetazione, è individuata la zona umida della "Cervelletta"</p> <p>2. In una fascia - cuscinetto, intorno a tale zona umida, di profondità pari a 10 ml, è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, compresa l'attività agricola</p>	<p>Art. 60 Zone umide</p> <p>1. Al fine di ricostituire una rete di micro zone umide a tutela della biodiversità della fauna e della vegetazione, è individuata la zona umida della "Cervelletta" che fa parte dell'area protetta "Riserva naturale Valle dell'Aniene".</p> <p>2. In una fascia - cuscinetto, intorno a tale zona umida, di profondità pari a 40 50 ml, è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, compresa l'attività agricola</p>	
<p>Art. 61 Zona delle cave di travertino</p> <p>1. La zona delle cave di travertino è caratterizzata da una ampia superficie di escavazione parzialmente dismessa che interferisce negativamente con gli assetti del paesaggio tradizionale e che produce effetti di depauperamento della falda idrica sottostante.</p>		

ASSOCIATO



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>L'obiettivo di assetto può essere perseguito mediante la programmazione unitaria degli interventi di recupero e ricomposizione ambientale delle cave dismesse, la limitazione delle nuove concessioni e la minimizzazione degli impatti delle cave attive</p>		
<p>Art. 62 Zona delle cave da riqualificare 1. La zona delle cave da riqualificare comprende zone di escavazione dismesse ed abbandonate; l'obiettivo di assetto è la rinaturalizzazione e ricomposizione ambientale delle aree interessate attraverso una pianificazione specifica.</p>		
<p>Art. 63 Concessioni d'uso delle aree golenali e degli specchi d'acqua 1. Il rilascio di nuove concessioni d'uso all'interno delle aree golenali o degli specchi d'acqua è oggetto a Conferenza di servizi indetta dal soggetto competente al rilascio con la partecipazione della Regione, dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e del Comune interessato.</p>		
<p>Art. 64 Interventi pubblici e di interesse pubblico 1. All'interno del corridoio fluviale è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico comunque compatibili con le condizioni di assetto idraulico ed ambientale definite dal PS 5; a tale scopo l'autorità proponente indice una Conferenza di servizi con la presenza obbligatoria</p>		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>dell'Autorità idraulica regionale e dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere.</p> <p>Art. 65 Piano di protezione civile</p> <p>1. L'Autorità idraulica regionale prescrive misure idonee alla redazione e/o aggiornamento di un piano di protezione civile da parte dei comuni di Roma, Guidonia e Tivoli, per le attività e gli insediamenti ricadenti all'interno della Fascia A.</p> <p>Art. 66 Direttive per il contenimento dei fenomeni di erosione spondale e di fondo</p> <p>1. Al fine di consentire una valutazione complessiva dei fenomeni di erosione spondale e di fondo e di definire una azione organica di controllo e di intervento, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel BUR dell'approvazione del PS5, la Regione, il Comune e l'Autorità di Bacino del fiume Tevere stipulano un accordo di programma che preveda:</p> <p>a) la progettazione generale del complesso degli interventi di carattere manutentivo e strutturale ivi compresi le reti di monitoraggio e controllo degli effetti prodotti dagli interventi realizzati</p> <p>b) la redazione di un programma di priorità finalizzato alla individuazione della tempistica di realizzazione degli interventi e della verifica nel tempo della loro efficacia</p> <p>c) la individuazione del piano di impegno economico</p> <p>2. Gli interventi strutturali e manutentivi di cui alla</p>	<p>Art. 66 Direttive per il contenimento dei fenomeni di erosione spondale e di fondo (.....)</p> <p>2. Gli interventi strutturali e manutentivi di cui alla lett. a) del comma 1 ed in particolare gli interventi che consentono l'impianto di una vegetazione ripariale non arborea e quelli che favoriscono la riqualificazione delle aree golenali devono essere realizzati, qualora non vi siano cause ostative, secondo <i>sia</i> le tecniche dell'ingegneria naturalistica, <i>sia osservando i principi di ricostituzione naturale della vegetazione</i> e dell'architettura del paesaggio.</p>	





TESTO ORIGINALE	TESIO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>lett. a) del comma 1 ed in particolare gli interventi che consentono l'impianto di una vegetazione ripariale non arborea e quelli che favoriscono la riqualificazione delle aree golenali devono essere realizzati, qualora non vi siano cause ostative, secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica e dell'architettura del paesaggio.</p>		
<p>Art. 67 Tutela delle presenze storico archeologiche</p> <p>1. Tutte le ipotesi progettuali che ricadono all'interno del corridoio fluviale dell'Aniene, comprese quelle in alveo, prevedono una verifica preliminare di compatibilità degli interventi con l'integrità dei manufatti storico-archeologici di cui alla Tav. A22 Cf.</p> <p>2. I progetti preliminari prevedono, nella stima generale dei costi, l'impegno per l'esecuzione di sondaggi archeologici ricognitivi.</p>		
<p>Art. 68 Attraversamento del corridoio fluviale</p> <p>1. Al fine di tutelare la continuità ecologica del corridoio fluviale, le infrastrutture viarie e ferroviarie che comportino l'attraversamento lungo una direzione trasversale all'andamento del corridoio devono essere realizzate su pile. La superficie di suolo, sottratta al corridoio fluviale dalla realizzazione delle infrastrutture comunque interferenti e misurata considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata, a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di "isole di naturalità" effettuate <i>previo studio naturalistico specifico</i> all'interno del corridoio fluviale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta.</p>		

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>dell'opera, mediante la realizzazione di "isole di naturalità" all'interno del corridoio fluviale, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta</p>		
<p>TITOLO VI LINEE DI INDIRIZZO PER I NODI STRATEGICI</p> <p>Art. 69 Definizioni</p> <p>1. All'interno del corridoio fluviale del Tevere e dell'Aniene sono individuati, rispettivamente nelle Tavole P3 Cf e P4 Cf, i seguenti nodi strategici quali luoghi caratterizzati da una concentrazione di elementi diversi tra loro, di natura idraulica, ambientale, storica archeologica ed urbanistica che necessitano di una azione di coordinamento al fine della riqualificazione e valorizzazione del corridoio fluviale:</p> <p><i>Per il Tevere</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ponte Milvio b) Scalo de Pinedo c) Porto di Ripa Grande d) Ostiense e) Paleovalveo di Spinaceto f) Foce <p><i>Per l'Aniene</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ponte Lucano <p>2. Con il fine della riqualificazione ambientale dei nodi strategici attraverso la programmazione integrata degli interventi, sia di tipo strutturale che</p>		

103 488



TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio
<p>di tipo non strutturale, le Amministrazioni comunali interessate elaborano un apposito programma che tenga conto degli indirizzi di assetto di cui agli articoli successivi</p> <p>Art. 70 Ponte Milvio</p> <p>1. Il nodo di Ponte Milvio rappresenta il principale punto di crisi del sistema della difesa idraulica romana; è inoltre caratterizzato da una compresenza di importanti elementi archeologici, boschi ripariali di grande rilevanza ecologica, e da una accentuata fruizione della zona lineare attrezzata in destra idraulica subito a valle del Ponte. Il nodo è sede di progetti specifici da parte dell'amministrazione comunale di Roma</p> <p>2. La programmazione integrata degli interventi verifica i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitigazione delle situazioni di rischio idraulico anche localmente ed in prossimità delle confluenze; - ricostituzione della continuità delle aste fluviali; vegetazione; - valorizzazione del sistema storico-archeologico della via Flaminia; - potenziamento della fruizione del fiume e del suo ambito attraverso la creazione di un parco a carattere naturale, in parte attrezzato; - creazione di aree di protezione della fauna ittica. <p>Art. 71 Scalo De Pinedo</p> <p>1. Il nodo di Scalo De Pinedo è attualmente interessato da una pluralità di progetti di riqualificazione e valorizzazione delle numerose</p>	<p>Art. 70 Ponte Milvio</p> <p>2. La programmazione integrata degli interventi verifica i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitigazione delle situazioni di rischio idraulico anche localmente ed in prossimità delle confluenze; - ricostituzione della continuità delle <i>aste fluviali</i>; <i>vegetazione</i>; - valorizzazione del sistema storico-archeologico della via Flaminia; - potenziamento della fruizione del fiume e del suo ambito attraverso la creazione di un parco in parte a carattere naturale, in parte attrezzato; - creazione di aree di protezione della fauna ittica.

NOTE

TESTO CORRETTO Regione Lazio

TESTO ORIGINALE

presenze storico-archeologiche dell'area quali l'Ara Pacis, il mausoleo di Augusto, i resti del porto di Ripetta. Il nodo è sede di progetti specifici da parte dell'amministrazione comunale di Roma, finalizzati a ricostituire un affaccio monumentale della città sul Tevere.

2. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare i seguenti aspetti:

- possibilità di ripristino dell'antico porto di Ripetta
- completamento dei tratti di banchine mancanti;
- possibilità di intervenire per una nuova sistemazione dei marciapiedi, delle alberature e dei parapetti.

Art. 72 Porto di Ripa Grande

1. Il nodo di Porto di Ripa Grande è interessato da fenomeni di erosione spondale ed instabilità delle sponde che richiedono interventi di tipo idraulico; dalla presenza di aree archeologiche legate all'antico porto fluviale, e da sistemazioni monumentali delle sponde ai piedi dell'Aventino. Il nodo è sede di progetti specifici da parte dell'amministrazione comunale di Roma

2. La programmazione integrata degli interventi deve verificare i seguenti aspetti:

- possibilità di realizzare un duplice percorso (uno archeologico basso, sulle banchine, collegato in più punti con il lungotevere Testaccio) e che abbia come terminale l'area museale del Mattatoio e la nuova centralità dell'Ostiense;

AREA
E COI

10A

68

AREA
GIT



TESTO CORRETTO Regione Lazio

TESTO ORIGINALE

- verifica dei programmi e progetti di valorizzazione dell'area archeologica dell'Emporio, ubicata all'interno degli argini, e sotto il lungotevere di Testaccio;

- verifica della possibilità di creare un percorso archeologico di collegamento, attraverso il tracciato delle mura Aureliane, con il Monte dei Cocci a Testaccio;

- verifica della possibilità di proseguimento dei Lungotevere da Ponte Testaccio a Ponte Marconi per il lato Ostiense e il lato Marconi

Art. 73 Ostiense

1. Il nodo Ostiense è interessato da una consistente restrizione della sezione fluviale causata dalla presenza dei piloni dei due attraversamenti della viabilità carrabile e pedonale ed è interessato da progetti specifici dell'amministrazione comunale tendenti a realizzare una nuova centralità urbana.

2. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare i seguenti aspetti:

- ridefinizione dei lungotevere e degli affacci sulla città;
- attraversamenti carrabili e pedonali ;
- ridefinizione della continuità delle arginature.

Art. 74 Paleoalveo di Spinaceto

1. Il nodo strategico del paleoalveo di Spinaceto è attraversato dal Grande Raccordo Anulare sulla riva destra del Tevere che lo divide in due parti creando una disconnessione ambientale.

NOTE

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>2. La programmazione degli interventi dovrà tenere conto che la zona ubicata all'interno della Riserva naturale statale del litorale romano rappresenta un sito di interesse nazionale (SIN) di elevato valore faunistico e paesaggistico, un'interessante zona umida di notevole estensione.</p> <p>3. Sono ammessi interventi di riqualificazione ambientale anche mediante il ripristino della funzionalità del paleoaiveo e la continuità del corso d'acqua in corrispondenza dei rilevati stradali presenti</p> <p>Art. 75 Foce</p> <p>1. Il nodo della Foce è quello conclusivo che riassume e rappresenta una pluralità di ricchezze storico archeologiche (Ostia antica e Porto di Traiano), ambientali (riserva naturale statale del litorale romano), idrogeologiche (delta fluviale), ecosistemiche e paesaggistiche che lo rendono un contesto unico ed irrinunciabile. Il nodo è interessato da una consistente pressione antropica dovuta ai numerosi progetti di attrezzature portuali localizzate a ridosso del Canale di Fiumicino e del braccio di Fiumara Grande.</p> <p>2. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- riqualificazione delle attività cantieristiche ubicate sia nel tratto di Fiumara che nel tratto del canale di Fiumicino che prenderà in considerazione il loro eventuale trasferimento in altra sede- definizione del rapporto tra i reperti archeologici e		



PARERE DI COMPETENZA SUL PROGETTO DI PIANO STRALCIO FUNZIONALE PER IL TRATTO METROPOLITANO DA CASTEL ANILEGRO AL PUNTO DI CONFLUISIONE NEL Fiume Tevere DALL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

TESTO ORIGINALE

gli interventi di potenziamento e manutenzione degli argini
- verifica del funzionamento della rete dei canali della bonifica e degli impianti di sollevamento;
- ingressione del cuneo salino.

Art. 76 Ponte Lucano

1. Il nodo di Ponte Lucano rappresenta uno dei principali punti di crisi idraulica dell'Aniene; è inoltre caratterizzato dalla presenza di importanti elementi archeologici (il ponte romano, il mausoleo dei Plautii) e vegetazionali e da un generalizzato disordine urbanistico dovuto ad insediamenti prevalentemente produttivi. Il nodo è sede di un interesse specifico di recupero dei caratteri archeologici da parte della Sovrintendenza competente, di un progetto di arginatura a protezione della zona industriale e del PRUSST asse tiburtino che prevede, oltre a nuovi attraversamenti, una consistente infrastrutturazione a ridosso dell'Aniene.

2. La programmazione integrata degli interventi dovrà verificare i seguenti aspetti:

- interferenza tra regime idraulico, preesistenze archeologiche e nuove infrastrutture viarie;
- rapporto tra nuove arginature e preesistenze archeologiche prevedendo anche la possibilità di utilizzo del rilevato arginate come infrastruttura viaria;
- mantenimento della continuità ecologica del corridoio fluviale;

TESTO CORRETTO Regione Lazio


NOTE

ELABORATO

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE
PROTEZIONE AMBIENTALE
PROTEZIONE AMBIENTALE
9/05

LAZIO
REGIONE LAZIO
10/11/2005

TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>TITOLO VII NORME FINALI</p> <p>Art. 77 Poteri del Segretario Generale 1. Il Segretario Generale, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del PS5 con riferimento alle disposizioni ivi contenute ed esercita le facoltà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. e) della legge 18 maggio 1989, n. 183.</p> <p>Art. 78 Modifiche ed integrazioni della perimetrazione di ambiti, fasce e zone. 1. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere valuta, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di procedere, compatibilmente con le prescrizioni di cui al PS5 e con riferimento agli altri strumenti di pianificazione adottati /approvati dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, alla modifica della perimetrazione degli ambiti, delle fasce e delle zone individuate dal PS5. 2. La modifica della perimetrazione di cui al precedente comma è disposta dal Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico, con proprio decreto, reso conoscibile mediante le medesime forme di pubblicità adottate per il P.S.5</p> <p>(segue)</p>		





TESTO ORIGINALE	TESTO CORRETTO Regione Lazio	NOTE
<p>Art. 79 Rapporto con altri strumenti di pianificazione approvati dall'Autorità di Bacino</p> <p>1. Le disposizioni di cui al P.S.5 prevalgono rispetto a quelle introdotte, nelle medesime porzioni di territorio, dal "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato -PST" adottato, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni, con delibera del Comitato Istituzionale n. 85 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Art. 79 Rapporto con altri strumenti di pianificazione approvati dall'Autorità di Bacino</p> <p>1. Le disposizioni di cui al P.S.5 <i>prevalgono si armonizzano</i> rispetto a quelle introdotte, nelle medesime porzioni di territorio, dal "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato -PST" adottato, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni, con delibera del Comitato Istituzionale n. 85 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	






ALLEG. alla DELIB. N. 194/07
DEL 20 MAR. 2007



Regione Lazio



PARERE DI COMPETENZA SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI AL PROGETTO DI PIANO STRALCIO FUNZIONALE PER IL TRATTO METROPOLITANO DA CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE - P.S.5., ELABORATO DALL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE,

14 febbraio 2007



Nei termini previsti sono pervenute n. 5 osservazioni al Progetto di Piano presentate da:

- WWF sezione Lazio e Italia Nostra sezione di Roma
- Gestioni s.r.l
- Sig. Danilo Chierici
- ing. Stefano Bruscolini
- Consorzio Tevere Centro Gestioni s.r.l.

Per ciascuna di essa stata predisposta una scheda istruttoria e viene di seguito formulato il relativo parere in merito all'accoglimento o meno di quanto richiesto o segnalato.

OSSERVAZIONE 1

Presentata da: **WWF sezione Lazio e Italia Nostra sezione di Roma**

Il WWF sezione Lazio e Italia Nostra sezione di Roma hanno prodotto una serie di osservazioni:

1. Oss. all'art. 2 comma 3: chiede di inserire tra i corridoi ambientali quello dell'Almone.
2. Oss. all'art. 11 comma 1: chiede di aumentare la fascia di tutela ecologica dai 5 metri indicati ad almeno 10 metri.
3. Oss. all'art. 11 comma 4: contesta la frase "*al fine di ripristinare la condizioni ecologiche*" rispetto alle tecniche di ingegneria naturalistica, visto che sono tecniche di consolidamento che alterano lo status originario delle sponde.
4. Oss. all'art. 15 comma 1: chiede di aggiungere alla seconda riga la frase "deve garantire con specifica normativa entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano Stralcio".
5. Oss. all'art. 15 comma 2: chiede di sostituire alla prima riga, la frase dopo la parola gestione, con la frase "*si devono attenere alle seguenti prescrizioni*" e nell'ambito delle finalità, il seguente punto, "*mantenere libero il corridoio ambientale da opere edilizie e impermeabilizzazioni*".
6. Oss. all'art. 17 comma 1: chiede di individuare le specifiche caratteristiche delle "*isole di naturalità*".
7. Oss. all'art. 23 comma 4: chiede di aggiungere dopo la frase "*regolarmente assentite*", il seguente periodo "*entro la data di pubblicazione del presente Piano Stralcio*".
8. Oss. all'art. 23 comma 4: chiede alla fine della prima riga aggiungere la frase "*assoluto divieto di realizzare nuovi volumi e nuove impermeabilizzazioni*".
9. Oss. all'art. 23 comma 5: chiede di indicare come prescrizioni la realizzazione dei varchi con tecniche a basso impatto ambientale, così da garantire la continuità ecologica della fascia di naturalità.
10. Oss. all'art. 23 comma 6: chiede che gli attracchi fluviali siano realizzati là dove la dove ci siano già modificazioni della vegetazione ripariale, onde evitare ulteriori assottigliamenti della stessa.
11. Oss. all'art. 23 comma 7: chiede che l'espressione "*... orientata al potenziamento dell'ecosistema faunistico*" sia sostituita con "*... che favorisca la diversità delle comunità animali*".
12. Oss. all'art. 26: si propone di aggiungere un comma 3, "*Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella GU o nel BUR del PS5, la Regione Lazio dovrà istituire un gruppo di lavoro per la progettazione del "Parco fluviale dell'Aniene"*".
13. Oss. all'art. 28 comma 2: chiede di adottare interventi di riqualificazione ambientale.
14. Oss. all'art. 29 comma 2: chiede che la frase "*orientata al potenziamento dell'ecosistema faunistico*" sia sostituita con "*... che favorisca la diversità delle comunità animali*".

15. Oss. all'art. 33 comma 2: chiede di precisare quali siano i criteri per definire la vegetazione *"pericolosa ai fini del deflusso di piena"*.
16. Oss. all'art. 34 comma 2: chiede di incrementare la fascia cuscinetto tra i 50 e i 100 metri.
17. Oss. all'art. 36 comma 2: chiede per che tutti gli interventi previsti al comma 1, sia obbligatoria la procedura di VIA.
18. Oss. all'art. 38 comma 2: fa notare che la vegetazione ripariale arborea è più efficace ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi.
19. Oss. all'art. 40 comma 1: chiede che per le isole di naturalità siano prescritti appositi studi naturalistici.
20. Oss. all'art. 42 comma 1: chiede di fornire indicazioni e criteri per l'adozione di un tipo o l'altro di riqualificazione delle zone in questione.
21. Oss. all'art. 50 comma 7: chiede di verificare il contrasto nelle norme della continuità delle banchine e la continuità ecologica. Oss. all'art. 50 comma 8: chiede di indicare le dimensioni e le caratteristiche dei varchi e che gli stessi siano realizzati con tecniche a basso impatto ambientale.
22. Oss. all'art. 50 comma 8: chiede di indicare come prescrizioni la realizzazione dei varchi con tecniche a basso impatto ambientale, così da garantire la continuità ecologica della fascia di naturalità.
23. Oss. all'art. 52 comma 3: fa notare che non sono indicati i requisiti per minimizzare gli impatti nelle zone delle cave di travertino.
24. Oss. all'art. 53: propone di aggiungere un comma 3 con il seguente testo: *"Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella GU o nel BUR del PS5, la Regione Lazio dovrà istituire un gruppo di lavoro per la progettazione del "Parco fluviale dell'Aniene"*.
25. Oss. all'art. 55 comma 1: propone di dare indicazioni per la realizzazione di fasce vegetate tampone, che contribuiscano al recupero della funzionalità fluviale.
26. Oss. all'art. 57 comma 2: chiede che l'espressione *"... orientata al potenziamento dell'ecosistema faunistico"* sia sostituita con *"...che favorisca la diversità delle comunità animali"*.
27. Oss. all'art. 59 comma 2: chiede di aggiungere alla fine del periodo la frase *"con la specifica finalità di tutelarne gli aspetti storici ambientali e paesistici"*.
28. Oss. all'art. 60 comma 1: chiede di aggiungere alla fine del periodo la frase *"che fa parte dell'area protetta "Riserva naturale Valle dell'Aniene"*.
29. Oss. all'art. 60 comma 2: chiede di incrementare la fascia cuscinetto da 10 a 50 metri.
30. Oss. all'art. 61 comma 1: fa notare che non sono indicati i requisiti per minimizzare gli impatti nelle zone delle cave di travertino.
31. Oss. all'art. 64 comma 2: chiede per che tutti gli interventi previsti al comma 1, sia obbligatoria la procedura di VIA.
32. Oss. all'art. 66 comma 2: fa notare che la vegetazione ripariale arborea è più efficace ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi.
33. Oss. all'art. 68 comma 1: chiede di individuare le specifiche caratteristiche delle


"isole di naturalità".

34. Oss. all'art. 70 comma 2: chiede di chiarire in cosa consista la ricostituzione della continuità delle aste fluviali.
35. Oss. all'art. 75 comma 2: chiede di aggiungere alla fine della prima riga la seguente frase *"tenendo conto della tutela, valorizzazione e ricostituzione degli aspetti naturalistici e del rapporto tra fiume e costa"*.
36. Oss. all'art. 76 comma 2: chiede di aggiungere alla fine della prima riga la seguente frase *"compatibilità e sostenibilità delle infrastrutture previste dal PRUSSST in rapporto al fiume Aniene e ai valori ambientali ed archeologici dell'area"*.
37. Oss. all'art. 78: chiede la sua totale cancellazione.
38. Oss. all'art. 79: chiede di sostituire alla prima riga le parole *"prevalgono"* con *"armonizzano con"*.
39. Oss. all'art. 80: chiede che tutti gli interventi di trasformazione del territorio che si intendono attuare nel periodo tra pubblicazione ed entrata in vigore del presente piano si applicano le misure di salvaguardia rendendo immediatamente vincolante le prescrizioni di cui ai successivi articoli: 5, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

ESITO:

La Regione Lazio riguardo alle osservazioni sopra esposte:

1. Accoglie l'osservazione all'art. 2 comma 3, perché pertinente.
2. Respinge l'osservazione all'art. 11 comma 1, in quanto il R.D. n° 523/1904, fissa la tutela a 5 metri.
3. Accoglie l'osservazione art. 11 comma 4.
4. Respinge l'osservazione all'art. 15 comma 1, perché la tutela dei corridoi ambientali è integrata nell'ambito del sistema delle aree protette.
5. Respinge l'osservazione all'art. 15 comma 2, perché l'art. 15 definisce la finalità e non può dettare prescrizioni specifiche.
6. Accoglie l'osservazione all'art. 17 comma 1, perché non necessaria.
7. Respinge l'osservazione all'art. 23 comma 4, perché non necessaria.
8. Respinge l'osservazione all'art. 23 comma 4, in quanto non pertinente.
9. Accoglie l'osservazione all'art. 23 comma 5, perché pertinente.



10. Accoglie l'osservazione all'art. 23 comma 6, perché pertinente.
11. Accoglie parzialmente l'osservazione all'art. 23 comma 7, inserendo la frase *"al potenziamento di azioni che favoriscono la biodiversità delle comunità animali ed in particolare mediante realizzazione di siepi costituite da specie autoctone"* al posto di *"ecosistema faunistico"*.
12. Accoglie l'osservazione all'art. 26 comma 3, introducendo un comma aggiuntivo.
13. Accoglie l'osservazione all'art. 28 comma 2, perché pertinente.
14. Accoglie l'osservazione all'art. 29 comma 2, perché pertinente.
15. Accoglie l'osservazione all'art. 33 comma 2, perché pertinente.
16. Respinge l'osservazione all'art. 34 comma 2, perché in possibile contrasto con le normative vigenti.
17. Respinge l'osservazione all'art. 36 comma 2, in quanto la materia è già regolamentata.
18. Accoglie l'osservazione all'art. 38 comma 2, in quanto non pertinente.
19. Accoglie l'osservazione all'art. 40 comma 1, perché pertinente.
20. Respinge l'osservazione all'art. 42 comma 1, non definisce criteri e indicazioni.
21. Respinge l'osservazione all'art. 50 comma 7 è respinta, perché il comma 7 indica chiaramente che le opere ammesse sono riferibili alla stabilità strutturale e alla continuità delle banchine esistenti.
22. Accoglie l'osservazione all'art. 50 comma 8, perché pertinente.
23. Respinge l'osservazione all'art. 52 comma 3, perché formulato genericamente.
24. Accoglie l'osservazione all'art. 53 comma 3, introducendo un comma aggiuntivo.
25. Accoglie l'osservazione all'art. 55 comma 1, perché pertinente.
26. Accoglie l'osservazione all'art. 57 comma 2, perché pertinente.
27. Accoglie l'osservazione all'art. 59 comma 2, perché pertinente.

28. Accoglie l'osservazione all'art. 60 comma 1, perchè pertinente.
29. Accoglie l'osservazione all'art. 60 comma 2, perchè pertinente.
30. Respinge l'osservazione all'art. 61 comma 1, in quanto non pertinente.
31. Respinge l'osservazione all'art. 64 comma 2, in quanto vige il Dlgs 152/06.
32. Respinge l'osservazione all'art. 66 comma 2, in quanto non pertinente.
33. Accoglie l'osservazione all'art. 68 comma 1, perchè pertinente.
34. Accoglie l'osservazione all'art. 70 comma 2, perchè pertinente.
35. Respinge l'osservazione all'art. 75 comma 2, perché si ritiene la formulazione troppo generica.
36. Respinge l'osservazione all'art. 76 comma 2, in quanto non pertinente.
37. Respinge l'osservazione all'art. 78, in quanto non pertinente.
38. Accoglie l'osservazione all'art. 79 comma 1, perchè pertinente.
39. Respinge l'osservazione all'art. 80, in quanto non pertinente.



CASTEL GIUBILEO

OSSERVAZIONE 2

Presentata da: **Gestioni s.r.l**

La società Gestioni s.r.l rileva che nelle tavole di Progetto **P5-cf "Tratti fluviali non compatibili con lo stazionamento dei galleggianti"**, non sono state riportate le concessioni n° 246/98 e n° 302/99 e ne chiede il loro inserimento.

PROSP. E. (M)
1998 - 1999

ESITO:

La Regione Lazio respinge l'istanza perché non pertinente, poiché la tavola **P5-cf "Tratti fluviali non compatibili con lo stazionamento dei galleggianti"**, non rappresenta gli specchi d'acqua concessi ai singoli utenti, ma soltanto un'indicazione di massima della dislocazione dei galleggianti.

OSSERVAZIONE 3

Presentata da: **sig.re Danilo Chierici**

Il sig. Danilo Chierici propone varie soluzioni "per ridurre il rischio più probabile e temibile per la popolazione del litorale". In alternativa chiede la realizzazione di un nuovo Tevere a nord di Fiumicino.

ESITO:

La Regione Lazio respinge l'istanza perché non pertinente al PS5, in quanto le valutazioni esposte dal piano inerenti il rischio idraulico, sono esaustive.



OSSERVAZIONE 4

Presentata da: **ing. Stefano Bruscolini**

L'Ing. Stefano Bruscolini nella propria istanza chiede:

1. per l'area indicata come " A ", l'applicazione delle norme assegnate all'area "Magliana";
2. per l'area indicata come " B ", l'esclusione dalla definizione di area a rischio R4.

ESITO:

La Regione Lazio:

1. respinge l'istanza relativa all'area " A " in quanto, a differenza dell'area "Magliana", essa risulta classificata come area di rischio R4;
2. accoglie l'istanza relativa all'area " B " in quanto essa è collocata morfologicamente a quota superiore al livello di massima piena.

OSSERVAZIONE 5

Presentata da: **Consorzio Tevere Centro Gestioni s.r.l.**

La società Consorzio Tevere Centro Gestioni s.r.l. formula le seguenti osservazioni:

Oss. n°1 "nella tavola di Progetto allegata al PS5 (la **P5-cf "Tratti fluviali non compatibili con lo stazionamento dei galleggianti"**), sono state riportate solo parzialmente le concessioni già rilasciate";

Oss. n°2 "nella tavola di Progetto allegata al PS5 (la **P5-cf "Tratti fluviali non compatibili con lo stazionamento dei galleggianti"**), non è chiara la corrispondenza tra i pallini blu e il numero delle strutture galleggianti esistenti";

Oss. n° 3 "la zona tra Ponte Margherita e Ponte Amedeo d'Aosta non risulterebbe soggetta a rilascio di concessioni, si chiede il motivo di tale interdizione, visto che sono già presenti ormeggiati galleggianti storici";

Oss. n° 4 "si chiede che quanto disciplinato dall'art. 35 comma 7 sia applicabile esclusivamente per le nuove richieste".

ESITO:

La Regione Lazio, in merito :

Oss. n° 1 - respinge l'istanza perché la tavola allegata al PS5 (la **P5-cf "Tratti fluviali non compatibili con lo stazionamento dei galleggianti"**), non rappresenta gli specchi d'acqua concessi ai singoli utenti, ma soltanto un'indicazione di massima della dislocazione dei galleggianti;

Oss. n° 2 - respinge l'istanza per quanto chiarito nel precedente punto 1;

Oss. n° 3 - in merito a questo punto, ad oggi l'istanza è respinta, ma si informa che le tratte dichiarate non compatibili allo stazionamento dei galleggianti, sono in fase di revisione da parte dell'ABT e della Regione Lazio e verranno aggiornate in base al "Nuovo Regolamento inerente le attività di Navigazione" che è in fase di approvazione;

Oss. n° 4 - respinge l'istanza perché non pertinente, in quanto il comma citato si riferisce proprio alle nuove richieste di concessione.

